SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 6 ottobre 1992 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 settembre 1992.

Approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Viste le leggi del 9 gennaio 1991, numeri 9 e 10;

Visto l'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, il quale dispone che la cessione, lo scambio, il vettoriamento e la produzione per conto dell'ENEL dell'energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili o assimilate ai sensi della normativa vigente saranno regolati da apposite convenzioni con l'ENEL, in conformità ad una convenzione-tipo, approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le regioni e le province autonome;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, ed in particolare l'art. 15 di detto decreto in base al quale l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) è stato trasformato in Società per azioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 10 del 1991, il quale definisce i compiti di pianificazione energetica territoriale delle regioni e delle province autonome;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 10 aprile 1992, con il quale è stata emanata la convenzione-quadro di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 9 sopra menzionata;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 1992, concernente i prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento, produzione per conto, parametri di scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilità a fonte rinnovabile;

Sentite le regioni e le province autonome in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 30 luglio 1992;

Premesso che, sempre a norma dell'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, la convenzione-tipo dovrà tener conto del necessario coordinamento dei programmi realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali;

Considerato che il coordinamento di cui sopra si rende necessario in vista del conseguimento dei seguenti fini di interesse generale:

la pianificazione delle iniziative programmate nel settore elettrico, secondo un rapporto di equilibrio, anche in termini temporali, tra l'entità dei nuovi apporti di energia, il loro inserimento nella gestione coordinata di un parco di generazione idro-termoelettrica e l'andamento dei fabbisogni nelle diverse aree del territorio;

l'adempimento, da parte dell'ENEL S.p.a., di tutti gli impegni connessi alla responsabilità e sicurezza del servizio elettrico nazionale e la conseguente realizzazione, a tali fini, dei programmi di costruzione di nuovi impianti approvati secondo la normativa vigente, anche in vista delle esigenze di diversificazione delle fonti di energia e di sicurezza nell'approvvigionamento dei combustibili;

Ritenuto:

che in relazione alle finalità perseguite dalle leggi numeri 9 e 10 del 1991 in materia di risparmio energetico e di fonti di energia rinnovabili ed assimilate, la programmazione di tutti gli interventi realizzativi, dell'ENEL S.p.a. e degli altri produttori, nel quadro degli obiettivi di cui in premessa ed in conformità anche con le indicazioni del Piano energetico nazionale e della pianificazione energetica territoriale delle regioni e delle province autonome, dovrà essere regolata, secondo una graduatoria di priorità che tenga conto essenzialmente delle fonti utilizzate, della dimensione del risparmio energetico atteso e dei vantaggi realizzabili in termini di protezione dell'ambiente;

che, in vista delle esigenze di cui sopra, la graduazione delle priorità, una volta accertata la fattibilità, in concreto, della iniziativa, deve essere definita in funzione, congiuntamente:

della tipologia della fonte utilizzata e dei valori di rendimento attesi dai nuovi impianti;

della localizzazione delle iniziative in rapporto sia alla necessità di copertura dei fabbisogni nel territorio, sia alla struttura ed alle esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto esistente;

che, quanto in particolare alla tipologia della fonte impiegata e tenendo conto della necessità di far fronte alle esigenze di diversificazione delle fonti e a eventuali situazioni di emergenza, saranno assegnate priorità, in ordine decrescente, alle seguenti categorie di impianti:

A) Impianti che utilizzano fonti rinnovabili propriamente dette; impianti alimentati da fonti assimilate con potenza elettrica fino a 10.000 kW.

B) Impianti atti ad utilizzare carbone o gas prodotto dalla gassificazione di qualunque combustibile o residuo; impianti destinati esclusivamente a funzionamenti in emergenza.

C) Impianti maggiori di 10.000 kW, che utilizzano combustibili di processo o residui non altrimenti utilizzabili, sia per ragioni tecniche che economiche, con impiego di combustibili fossili nella quantità strettamente indispensabile all'utilizzo degli stessi combustibili di processo o residui, impianti che utilizzano fonti fossili esclusivamente da giacimenti minori isolati.

D) Altri impianti, maggiori di 10.000 kW, ordinati in funzione dell'indice energetico, di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni;

che, per quanto riguarda la localizzazione della iniziativa, sarà assegnata una maggiorazione del 10% al suddetto indice energetico, quando essi vengono ubicati in regioni aventi un deficit della produzione elettrica netta destinata al consumo, rispetto alla energia elettrica richiesta, superiore al 50%. In ciascuna regione tale maggiorazione verrà concessa a partire dagli impianti aventi il maggior valore dell'indice energetico e sarà applicata nei limiti necessari a ridurre il suddetto deficit al 50%;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la convenzione-tipo allegata al presente decreto, cui devono conformarsi le convenzioni con l'ENEL S.p.a. per la cessione, lo scambio, il vettoriamento e la produzione per conto di energia elettrica prodotta mediante gli impianti di cui all'art. 22, comma 1, della legge n. 9 del 1991.

Art. 2.

Le convenzioni che abbiano per oggetto la cessione di energia di nuova produzione saranno precedute da una convenzione preliminare da stipularsi a condizione che l'ENEL S.p.a. ed i proponenti, sulla scorta dei programmi approvati secondo la normativa vigente, abbiano verificato e definito tutti i termini, modalità e requisiti indicati nella premessa alla convenzione-tipo sub *A)* di cui al presente decreto.

Sono esenti dalla stipula di detta convenzione preliminare gli impianti inclusi nelle convenzioni-quadro stipulate dall'ENEL S.p.a. prima dell'entrata in vigore della legge n. 9 del 1991, purché dette convenzioni-quadro siano integrate dalle condizioni per esse previste nella premessa alla convenzione-tipo sub *A)* di cui al presente decreto.

Art. 3.

Ai fini di cui sopra, i soggetti, che intendano realizzare iniziative di nuova produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o assimilate, sia tramite nuovi impianti che tramite il potenziamento di impianti esistenti, di seguito e nella convenzione-tipo di cui all'art. 1 denominate in breve nuovi impianti, invieranno all'ENEL S.p.a., unitamente alla comunicazione di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991, corredata, per gli impianti assimilati a fonti rinnovabili, di copia della documentazione prescritta dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni, una relazione contenente le seguenti indicazioni:

caratteristiche tecniche generali dell'impianto, con dettagliati riferimenti alla tipologia, alla quantità e qualità della produzione, al programma di utilizzo dell'impianto, alla fonte primaria utilizzata ed alla sua disponibilità;

ubicazione del nuovo impianto;

quota della produzione destinata all'ENEL S.p.a. e tipologia del processo produttivo cui sarà destinata la quota di autoconsumo;

data della prevista entrata in servizio dell'impianto;

stato delle procedure autorizzative anche in relazione ad eventuali vincoli, prescrizioni o indirizzi derivanti dalla pianificazione energetica territoriale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 10 del 1991;

stato delle procedure relative alla eventuale domanda di ammissione ai contributi previsti dalla legge n. 10 del 1991.

I soggetti interessati dovranno inoltre trasmettere all'ENEL S.p.a., per gli impianti assimilati a fonti rinnovabili, la comunicazione del Ministero dell'industria, relativa al valore dell'indice energetico dell'impianto, di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992, e successive modificazioni.

La verifica delle condizioni prescritte ai fini delle convenzioni preliminari, di cui al precedente art. 2, sarà definita dall'ENEL S.p.a. e dai proponenti con scadenza semestrale (30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno solare) e sarà operata con riferimento a tutte le iniziative che risultino corredate, a ciascuna scadenza, della documentazione occorrente.

Art. 4.

Entro novanta giorni dal termine di ciascun semestre solare l'ENEL S.p.a. trasmetterà al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza, una situazione aggiornata delle iniziative nel settore elettrico, comprendente gli impianti programmati dai produttori terzi e dalle imprese elettriche degli enti locali, nonché gli impianti programmati dall'ENEL S.p.a..

Nella situazione dovranno essere indicate le iniziative prescelte e le specifiche motivazioni di quelle escluse, segnalando, anche, l'effettivo stato di avanzamento dei lavori relativi ai nuovi impianti, se difforme rispetto alle previsioni; dovranno essere altresì trasmesse le convenzioni preliminari o definitive già concluse.

Art. 5.

Il presente decreto e l'allegata convenzione-tipo potranno essere rivisti in relazione alle esigenze che dovessero manifestarsi ai fini del coordinamento dei programmi realizzativi del settore elettrico.

Art. 6.

La convenzione-tipo, di cui al presente decreto, è valida anche ai fini del provvedimento CIP n. 34 del 1990.

Art. 7.

I rapporti tra l'ENEL S.p.a. e le imprese degli enti locali, inerenti i contenuti del presente decreto, saranno regolati in conformità alle previsioni contenute nella convenzione-quadro ex art. 21 della legge n. 9 del 1991.

Roma, 25 settembre 1992

Il Ministro: GUARINO

ALLEGATO

CONVENZIONE-TIPO PER LA CESSIONE, LO SCAMBIO, IL VETTORIAMENTO E LA PRODUZIONE PER CONTO DI ENERGIA ELETTRICA AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 9 DEL 1991.

Con la presente convenzione

tra

l'ENEL S.p.a. con sede.. rappresentato da................................., nel seguito denominata per brevità ENEL

e

.... con sede in................................ rappresentato da .... nel seguito denominato brevemente «produttore».

A) CESSIONE

Da valere per le integrazioni alle convenzioni-quadro stipulate dall'ENEL prima dell'entrata in vigore della legge n. 9 del 1991 per la cessione di energia di nuova produzione destinata in tutto o in parte all'ENEL, limitatamente agli impianti per i quali sussiste l'impegno alla ultimazione dei lavori entro il 30 giugno 1996.

Che, in data anteriore alla entrata in vigore della legge n. 9 del 1991, e precisamente il ...., l'ENEL ed il produttore, a seguito delle analisi e verifiche congiuntamente operate dalle parti, relativamente al programma di costruzione di un nuovo impianto (o: di un complesso di nuovi impianti) di produzione dell'energia elettrica da parte del produttore, hanno stipulato un accordo preliminare il quale prevede che lo stesso produttore si impegnerà a cedere all'ENEL e l'ENEL si impegnerà a ritirare, alle condizioni prescritte dalla normativa vigente pro-tempore nella materia, tutta l'energia elettrica (o: parte dell'energia elettrica) che si renderà disponibile a seguito dell'entrata in servizio dell'impianto (o: degli impianti) che il produttore ha programmato, come sopra, di realizzare in località.......................... ed avente le seguenti caratteristiche: ....,

che in data .... il produttore si è altresì impegnato ad iniziare ed ultimare i lavori rispettivamente entro il .... ed il ....,

che il produttore ha provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991, corredate della documentazione prescritta dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni;

che l'indice energetico dell'impianto, comunicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a norma delle disposizioni vigenti, è pari a...

Sono comunque fatte salve le eventuali condizioni di maggior favore contenute nella convenzione-quadro, limitatamente agli impianti ivi previsti.

Oppure:

Da valere per le convenzioni preliminari concernenti l'energia di nuova produzione destinata in tutto o in parte all'ENEL, da stipularsi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e per l'energia prodotta da impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le richieste pervenute all'ENEL dopo un anno dalla suddetta data.

Che con comunicazione in data .... inviata ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991, e dell'art. 3 del decreto di approvazione della presente convenzione-tipo, il produttore ha rappresentato all'ENEL il proprio intendimento di realizzare nelle seguenti località..
un nuovo impianto (o un complesso di nuovi impianti) di produzione di energia elettrica aventi le seguenti caratteristiche:.............................;

che per l'alimentazione dell'impianto è stato previsto l'impiego di...;

che la realizzazione del nuovo impianto (o dei nuovi impianti) è stata programmata allo scopo di cedere all'ENEL l'energia producibile (tutta o in parte) nella quantità annua di ....con potenza di .... alle condizioni definite nella presente convenzione;

che nel programma di realizzazione dell'iniziativa è stato previsto che i lavori abbiano inizio entro il .... e siano ultimati non oltre il ....;

che nel corso dei contatti preliminari intercorsi l'ENEL ed il produttore, ai fini di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, ed in conformità alle premesse del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante approvazione della presente convenzione-tipo, hanno concordemente verificato e convenuto:

a) che, sulla base dei dati di progetto e della documentazione allegata presentati dal produttore, l'impianto è classificabile tra quelli alimentati da fonti rinnovabili o assimilate ai sensi della normativa vigente, salve naturalmente restando le definitive determinazioni riservate, in materia, alle amministrazioni competenti;

b) che, in relazione:

al valore di potenza dell'impianto, al suo programma di utilizzo ed alla quantità e qualità della produzione;

alle sue caratteristiche tecniche (potenza di minimo tecnico e modulabilità della potenza prodotta) ai fini della gestione coordinata del parco idro-termoelettrico;

alla sua dislocazione territoriale;

all'assetto della rete ENEL ed alla situazione del carico;

agli interventi che si renderanno necessari per realizzare l'immissione della nuova potenza sulla rete pubblica;

il ritiro, da parte dell'ENEL, dell'energia producibile non presenta particolari difficoltà di natura tecnica ed è da considerare utile e conveniente sul piano dell'interesse generale;

c) che, tenuto conto:

dell'apporto previsto dall'iniziativa in rapporto agli altri programmi realizzativi nel settore;

della pianificazione energetica territoriale delle regioni e delle province autonome, in quanto applicabili all'impianto che forma oggetto della presente concessione, essendo stato adottato, per la regione...................... (o la provincia autonoma di........................), il piano regionale di cui all'art. 5 della legge n. 10 del 1991;

del valore di risparmio energetico atteso dall'impianto, il cui indice energetico, definito dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, e successive modificazioni è pari a............................;

dei riflessi positivi che l'iniziativa presenta in termini di protezione ambientale consistenti...............................;

della sua localizzazione geografica in relazione all'assetto generale del sistema di produzione e trasporto nazionale,

la realizzazione del nuovo impianto riveste carattere prioritario ai fini del conseguimento degli obiettivi di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili e assimilate enunciati dalle norme che regolano la materia;

d) che, l'iniziativa del produttore non incide sulla utilizzazione degli impianti esistenti, sulla realizzazione di quelli approvati secondo la normativa vigente, nonché di quelli programmati ed aventi le caratteristiche di cui alle lettere *A)* e *B)* della premessa al decreto di approvazione della presente convenzione;

e) che, in relazione a quanto precede e tenuto conto delle garanzie o idonei affidamenti forniti dal produttore in ordine:

all'approvvigionamento del combustibile necessario per la alimentazione dell'impianto (per gli impianti alimentari con combustibile fossile), secondo quanto risulta da..
nonché delle garanzie assunte dallo stesso produttore in ordine:

ai tempi di realizzazione dei lavori, da iniziarsi e da completarsi rispettivamente entro e non oltre il .... ed il ....;

alla durata della cessione di energia all'ENEL, pari a ....,

alle modalità concernenti il coordinamento tra l'esercizio del nuovo impianto e quello degli impianti ENEL, secondo quanto riportato nella presente convenzione,

le condizioni e le caratteristiche di attuazione dell'intervento sono tali da assicurare il necessario coordinamento con gli altri programmi realizzativi nel settore elettrico, in conformità a quanto indicato nelle premesse del citato decreto di approvazione della convenzione-tipo, di cui all'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991;

che le parti hanno quindi sottoscritto in data ....
una convenzione preliminare mediante la quale il produttore si è impegnato a cedere e l'ENEL si è impegnato a ritirare nel punto di consegna .... ed alle condizioni precisate nella suddetta convenzione-tipo, tutta l'energia (o: parte dell'energia) producibile dal costruendo impianto, secondo il programma di utilizzazione, di cui al provvedimento n. 6, titolo I, e successive modificazioni, con l'intesa che l'inosservanza dei termini e degli obblighi previsti dall'accordo preliminare ne comporterà la risoluzione espressa, salva ogni eventuale responsabilità per danni derivante da inadempimenti che non siano attribuibili a cause di forza maggiore;

che le parti hanno previsto il collegamento del nuovo impianto (tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di.................................) con gli impianti dell'ENEL ed il suo funzionamento, normalmente, in parallelo con la rete dell'ENEL nazionale, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL;

che i lavori di costruzione del nuovo impianto sono stati ultimati il ....;

che l'entrata in servizio del nuovo impianto è stata prevista per il ....

Oppure:

Da valere per la cessione di energia destinata in tutto o in parte all'ENEL da impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le richieste pervenute all'ENEL entro un anno dalla suddetta data.

Che il produttore esercisce, in località...................., un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza .... in cui sono installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche.............................;

che trattasi di impianto da ritenersi soggetto al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9 del 1991, salve naturalmente restando le definitive determinazioni riservate, in materia, alle amministrazioni competenti;

che l'impianto è (sarà) collegato (tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di ....) con gli impianti dell'ENEL e funzionerà normalmente in parallelo con la rete dello stesso ENEL, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL;

che il produttore, con lettera del .... ha richiesto di cedere all'ENEL tutta l'energia (o: parte dell'energia) elettrica, secondo l'allegato programma annuale;

che le parti hanno concordemente verificato che il ritiro dell'energia di cui sopra non incide sulla utilizzazione degli impianti di produzione esistenti o in corso di realizzazione:

che il ritiro dell'energia sarà effettuato nel punto di consegna convenuto tra le parti.

Gli impianti esistenti non rientranti in tale caso che verranno destinati a cedere tutta o parte dell'energia all'ENEL seguono la procedura degli impianti nuovi.

Oppure:

Da valere per la cessione delle eccedenze di energia.

Che il produttore esercisce, in località .... un impianto di produzione di energia elettrica che utilizza .... in cui sono installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche: ....;

che le parti hanno verificato che trattasi di impianto soggetto al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9 del 1991, salve naturalmente restando le definitive determinazioni riservate, in materia, alle amministrazioni competenti;

che l'impianto è destinato alla copertura dei fabbisogni di energia dello stesso produttore e più precisamente alla alimentazione del processo produttivo .... presso lo stabilimento di ....;

che l'impianto è (sarà) collegato (tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di..........................) con gli impianti dell'ENEL e funzionerà normalmente in parallelo con la rete dello stesso ENEL, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL;

che il produttore, con lettera del .... ha chiesto di cedere all'ENEL l'energia elettrica prodotta dall'impianto in eccedenza rispetto ai propri fabbisogni produttivi;

che lo stesso produttore ha precisato che le anzidette eccedenze saranno cedute se ed in quanto disponibili in relazione al fabbisogno dello stabilimento;

che l'ENEL ha precisato che il ritiro dell'energia sarà effettuato compatibilmente con le possibilità tecniche dello stesso ritiro e sempreché esso risulti coordinabile ai fini di utilità generale con le esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto dell'ENEL;

che il ritiro sarà effettuato nel punto di consegna convenuto tra le parti.

Si stipula quanto segue:

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1.

Potenza messa a disposizione dell'ENEL

Da valere per gli impianti con tipologie di cui alle lettere A), B) *e* C) *della premessa al presente decreto.*

Il produttore si impegna a mettere a disposizione dell'ENEL la potenza di .... kW, corrispondenti a ....% della potenza efficiente di ciascuna sezione, che resterà a disposizione dell'ENEL, fino alla data di scadenza della presente convenzione, secondo quanto previsto nella convenzione preliminare.

Detta energia non potrà essere utilizzata dal produttore per i propri fabbisogni; nei casi in cui l'ENEL sia impossibilitato al ritiro, il produttore potrà impiegare l'energia elettrica per i propri fabbisogni, previa immediata acquisizione del benestare dell'ENEL, con il quale dovranno essere, in tal caso, definiti i necessari accordi commerciali.

L'ENEL si impegna a ritirare l'energia corrispondente alla potenza messa a disposizione dall'impianto, secondo quanto previsto nella convenzione preliminare, nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell'impianto stesso e delle possibilità di ritiro da parte dell'ENEL, anche in funzione dei necessari livelli di sicurezza nella gestione del sistema di produzione e trasporto dell'energia elettrica, fermo restando quanto previsto dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni.

Da valere per gli impianti con tipologie di cui alla lettera D) *della premessa al presente decreto.*

Il produttore si impegna a mettere a disposizione dell'ENEL la potenza di...................... kW, corrispondente al ....% della potenza efficiente di ciascuna sezione, che resterà a disposizione dell'ENEL fino alla data di scadenza della presente convenzione, secondo quanto previsto nel programma settimanale, di cui al successivo art. 5, nel rispetto del programma di utilizzo prescritto dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni.

Detta energia non potrà essere utilizzata dal produttore per i propri fabbisogni; nei casi in cui l'ENEL sia impossibilitato al ritiro il produttore potrà impiegare l'energia elettrica per i propri fabbisogni, previa immediata acquisizione del benestare dell'ENEL, con il quale dovranno essere, in tal caso, definiti i necessari accordi commerciali.

L'ENEL si impegna a ritirare l'energia elettrica corrispondente alla potenza messa a disposizione con facoltà di ridurre il ritiro, in particolare nei periodi di ore vuote, nel rispetto del programma di utilizzo di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni, delle caratteristiche tecniche dell'impianto del produttore, dei vincoli posti dalla erogazione di calore e dalla disponibilità del combustibile di recupero e conformemente ai criteri di esercizio e gestione applicati dall'ENEL al proprio sistema di produzione e trasporto di energia elettrica.

Nel caso di riduzione del ritiro nelle ore piene (o nelle ore stabilite dal programma di utilizzo) si applica quanto previsto dall'art. 4, punto *d)*.

Oppure:

Da valere per la cessione di eccedenze.

Il produttore cederà l'energia eccedente, se e in quanto disponibile, in relazione al fabbisogno dello stabilimento, definendo la potenza massima di consegna, prevista in .... kW.

L'ENEL effettuerà il ritiro dell'energia compatibilmente con le possibilità tecniche dello stesso ritiro e sempreché esso risulti coordinabile, ai fini di utilità generale, con le esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto nazionale esistente.

Art. 2.

Energia prodotta e ceduta all'ENEL

Da valere per gli impianti con tipologia di cui alle lettere A), B) *e* C) *della premessa al presente decreto.*

Il quantitativo di energia mensile ceduta all'ENEL dovrà risultare pari a quella misurata ai morsetti di macchina della sezione e ridotta in proporzione al rapporto tra la quota di potenza a disposizione ENEL e la potenza efficiente dell'impianto; da detto quantitativo verranno dedotti i quantitativi di energia assorbiti dai servizi ausiliari, dalla eventuale officina e dalle perdite di trasformazione e nelle linee, fino ai punti di consegna alla rete ENEL, quantitativi stabiliti in misura forfettaria pari al ....%.

Il quantitativo di energia consegnata all'ENEL come sopra determinato, viene verificato a livello orario (o intervalli di 15 minuti), a mezzo di contatori installati nei punti di consegna.

Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia corrispondenti alla quota di potenza messa a disposizione dell'ENEL e i quantitativi di energia consegnati all'ENEL sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc.

L'eventuale energia ceduta dal produttore in eccedenza a quella concordata con l'ENEL rientra nel caso di cessioni di eccedenze.

Oppure:

Da valere per gli impianti con tipologia di cui alla lettera D) *delle premesse al presente decreto.*

Il quantitativo di energia mensile ceduta all'ENEL è determinato pari ai quantitativi di energia lorda, prodotta sulla base dei programmi settimanali comunicati dall'ENEL, di cui al successivo art. 5 e dovrà risultare pari a quella misurata ai morsetti di macchina della sezione e ridotta in proporzione al rapporto tra la quota di potenza a disposizione ENEL e la potenza efficiente dell'impianto; da detto quantitativo verranno dedotti i quantitativi di energia assorbiti dai servizi ausiliari, dalla eventuale officina e dalle perdite di trasformazione e nelle linee, fino ai punti di consegna alla rete ENEL, quantitativi stabiliti in misura forfettaria pari al ....%.

Il quantitativo di energia consegnata all'ENEL come sopra determinato, viene verificato, a livello orario (o intervalli di 15 minuti), a mezzo di contatori installati nei punti di consegna.

Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia messi a disposizione dell'ENEL (della sezione n. ....), in conformità ai programmi ENEL, e i quantitativi misurati nei punti di consegna, sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc.

Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia prodotti dal gruppo, per esigenze del produttore, con potenze superiori a quelle programmate o in assenza di programmi ENEL, ed i quantitativi misurati nei punti di consegna del parallelo, saranno regolate da separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc., tenuto conto altresì che tali differenze saranno contabilizzate come cessione all'ENEL.

Art. 3.

Programma di utilizzo, indice energetico

Per gli impianti alimentati da fonti assimilate, variazioni del programma di utilizzo, conseguenti alle modalità del ritiro dell'energia elettrica da parte dell'ENEL, non saranno considerate ai fini della verifica delle condizioni di assimilabilità, di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo I, e successive modificazioni.

Art. 4.

Indisponibilità della potenza a disposizione dell'ENEL

Da valere per gli impianti con tipologia di cui alla lettera C) *della premessa al presente decreto.*

Indisponibilità della potenza a disposizione dell'ENEL consistono in riduzioni totali o parziali della massa a disposizione della potenza di cui all'art. 1 per qualsiasi causa e qualsiasi durata.

Tali periodi di indisponibilità non dovranno dar luogo a riduzioni di fornitura superiori a ....kWh/anno pari all'energia non prodotta alla potenza di cui all'art. 1 per la durata di .... ore annue.

Per i periodi di indisponibilità annua eccedenti le indisponibilità in franchigia sopra descritta, il produttore corrisponderà all'ENEL per ogni kW afferente alle prime mille ore di indisponibilità un corrispettivo pari alla differenza tra il costo del combustibile per impianti di emergenza, stabilito al titolo X, lettera *A)*, punto 1, e quello evitato, stabilito al titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6 del 1992.

Dopo i primi otto anni di esercizio il suddetto corrispettivo viene maggiorato del valore, stabilito dal CIP con il suddetto provvedimento al titolo II, punto 2, della componente del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse.

Oppure:

Da valere per gli impianti con tipologia di cui alla lettera D) *della premessa al presente decreto.*

a) Periodi di manutenzione programmata.

I periodi di manutenzione programmata consistono in fermate della sezione di durata non superiore a .... giorni/anno.

Periodi di indisponibilità per manutenzioni eccedenti detto periodo daranno luogo al pagamento da parte del produttore di un corrispettivo così come indicato al successivo punto *c)*.

b) Periodi di indisponibilità per cause accidentali.

I periodi di indisponibilità per cause accidentali consistono in fermate o riduzioni di potenza della sezione per cause accidentali di qualsiasi genere, quali avarie e manutenzioni non programmate, escluse le indisponibilità riconducibili a fine settimana (dalle 12 del sabato alle 6 del lunedì, salvo accordi puntuali con l'ENEL). Tali indisponibilità non dovranno eccedere l'entità complessiva di .... MWh all'anno (250 ore per la potenza a disposizione).

Periodi di indisponibilità per cause eccedenti detto periodo daranno luogo al pagamento da parte del produttore di un corrispettivo così come indicato al successivo punto *c)*.

c) Corrispettivo per mancata consegna.

I periodi di indisponibilità che, secondo quanto previsto al punto *a)*, dovessero eccedere il periodo di manutenzione programmata e quelli che, secondo quanto previsto al punto *b)*, dovessero eccedere la franchigia per accidentalità, fatta salva la contestuale possibilità di ritiro da parte dell'ENEL, daranno luogo al pagamento all'ENEL;

per i primi otto anni di esercizio di un corrispettivo, per ogni kW afferente alle prime mille ore piene di indisponibilità, pari alla differenza del costo del combustibile per impianti di emergenza, stabilito al titolo X, lettera *A)*, punto 1, e quello evitato, stabilito al titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6 del 1992;

per i successivi anni di esercizio, oltre al corrispettivo di cui al punto precedente, del valore, stabilito dal CIP con il suddetto provvedimento al titolo II, punto 2, della componente del costo evitato di esercizio manutenzione e spese generali connesse, per ogni kW non fornito nelle ore piene.

d) Corrispettivo per mancato ritiro.

Su tutta l'energia elettrica non ritirata, fatti salvi i periodi di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo, l'ENEL corrisponde al produttore una indennità pari al valore, stabilito dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, titolo II, punto 2, e successive modificazioni, della componente del costo evitato di impianto e di esercizio, di manutenzione e spese generali connesse, più la componente, correlata alla specifica tipologia di impianto, che resta a carico dell'ENEL, stabilita dal CIP con il suddetto provvedimento al titolo II, punto 3.

Art. 5.

Norme generali di esercizio

Da valere per gli impianti di cui alle lettere A), *e* B), *con potenze messe a disposizione dell'ENEL superiori a 10.000 kW e* C), *delle premesse al presente decreto.*

Il produttore si impegna a comunicare all'ENEL entro le ore 16 del venerdì di ogni settimana il programma di produzione di energia attiva e reattiva per il periodo decorrente dalle ore 0,00 del sabato susseguente fino alle ore 24,00 del venerdì successivo.

Nella formulazione di detto programma il produttore dovrà tener conto, per quanto possibile, della capacità di modulare la produzione in relazione alle caratteristiche tecniche dell'impianto.

Il produttore s'impegna a comunicare tempestivamente a mezzo fonogramma all'ENEL, l'eventuale indisponibilità della potenza messa a disposizione e le relative cause.

Il funzionamento della sezione rientra nel quadro del coordinamento dell'esercizio degli impianti del produttore con le esigenze del servizio ENEL.

In particolare le manutenzioni programmate saranno effettuate in un periodo che dovrà essere concordato tra il produttore e l'ENEL e le eventuali manutenzioni per cause accidentali di qualsiasi genere saranno concordate con l'ENEL e, nei limiti del possibile, ricondotte ai periodi di fine settimana.

Oppure:

Da valere per gli impianti con tipologie di cui alla lettera D), *della premessa al presente decreto.*

L'ENEL si impegna a comunicare al produttore entro le ore 16 del venerdì di ogni settimana il programma di produzione di energia attiva e reattiva per il periodo decorrente dalle ore 0.00 del sabato susseguente fino alle ore 24,00 del venerdì successivo.

Il programma settimanale di produzione attiva e reattiva potrà essere modificato dall'ENEL, nel corso della settimana cui si riferisce, entro le ore 16 del giorno precedente a quello interessato dalla variazione di programma.

Il produttore si impegna a comunicare tempestivamente a mezzo fonogramma all'ENEL, l'eventuale indisponibilità della potenza messa a disposizione e le relative cause.

La potenza minima del programma di produzione deve essere non inferiore al minimo tecnico della sezione pari a ....kW o al valore minimo di potenza, pari a ....kW, compatibile con i vincoli di produzione di calore e/o con utilizzo di derivati di processo non immagazzinabili e non altrimenti utilizzabili.

Il preavviso necessario per la messa in parallelo della sezione con avviamento da freddo, è pari a 24 ore, e la presa di carico fino alla potenza nominale, dopo il parallelo, è di 3 ore.

Le fermate richieste dall'ENEL non potranno essere superiori a n. 25 all'anno.

Il funzionamento della sezione rientra nel quadro del coordinamento dell'esercizio degli impianti del produttore con le esigenze del servizio ENEL.

In particolare le manutenzioni programmate saranno effettuate in un periodo che dovrà essere concordato tra il produttore e l'ENEL e le eventuali manutenzioni per cause accidentali di qualsiasi genere saranno concordate con l'ENEL e, nei limiti del possibile, ricondotte ai periodi di fine settimana.

Oppure:

Da valere per la cessione di eccedenze con potenza di fornitura superiore a 10.000 kW.

Il produttore si impegna a comunicare all'ENEL, entro le ore 16 del venerdì di ogni settimana, il programma di massima della produzione di energia attiva e reattiva per il periodo decorrente dalle ore 0,00 del sabato susseguente fino alle ore 24,00 del venerdì successivo.

Art. 6.

Corrispettivi

I prezzi che saranno corrisposti dall'ENEL sono quelli definiti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni.

Art. 7.

Periodi di cessione e fasce orarie

Le fasce orarie sono quelle previste per le forniture a tariffa multioraria, di cui al titolo II, comma 2, paragrafo *b)* punto 1 (per tensione fino a 50 kV) o punto 2 (per tensione superiore a 50 kV) del provvedimento CIP n. 45 del 1990 e subiranno le eventuali ulteriori variazioni stabilite dal CIP con successivi provvedimenti.

Le ore di punta, le ore di alto carico e le ore di medio carico sono denominate anche ore piene.

Per le cessioni con potenza massima di consegna non superiore a 200 kW, la ripartizione dell'energia tra le diverse fasce orarie potrà essere effettuata in modo forfettario.

Art. 8.

Fattore di potenza ed energia reattiva

Il produttore che usa generatori sincroni è tenuto a consegnare in concomitanza con la consegna di energia attiva, energia reattiva induttiva nelle ore piene ed energia reattiva capacitiva nelle ore vuote.

In particolare, il valore del fattore di potenza medio mensile della energia consegnata nelle ore piene non deve essere superiore a 0,90 in ritardo, parimenti il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia reattiva capacitiva consegnata nelle ore vuote non deve essere superiore a 0,95 in anticipo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per ridurre il valore del fattore di potenza ai valori sopraindicati.

In attesa dell'adozione da parte del produttore di tali provvedimenti, l'ENEL applicherà, a titolo di penale, una riduzione del corrispettivo nella misura dell'1% per ogni centesimo di valore del fattore di potenza medio mensile superiore a 0,90 in ritardo o a 0,95 in anticipo rispettivamente riscontrati nelle predette fasce.

Se, su richiesta dell'ENEL, il produttore consegna nelle ore piene energia con fattore di potenza inferiore a quello di 0,90 sopraindicate, l'ENEL riconosce al produttore un corrispettivo in lire/kvarh per la parte di energia reattiva induttiva consegnata, nel periodo interessato, in eccedenza a quella corrispondente al fattore di potenza di 0,90.

Tale corrispettivo è pari a quello stabilito dai provvedimenti del CIP per l'energia reattiva delle forniture multiorarie corrispondenti per livello di tensione e subirà le stesse variazioni percentuali che verranno introdotte con successivi provvedimenti del CIP.

Il produttore che usa generatori asincroni, anziché consegnare energia reattiva induttiva in concomitanza con la cessione di energia attiva, ne assorbe; il valore del fattore di potenza medio mensile per le ore piene non deve essere inferiore a 0,90 in anticipo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per portare almeno a 0,90 in anticipo tale valore. L'energia reattiva induttiva prelevata nelle ore piene viene addebitata dall'ENEL al produttore in ragione del corrispettivo di cui al quarto capoverso del presente articolo.

Art. 9.

Prelievi di energia da parte del produttore

Non è consentito al produttore di effettuare i prelievi di energia attiva dalla rete dell'ENEL che non siano regolati da separati accordi contrattuali, salvo l'energia elettrica occorrente per l'avviamento dei gruppi che sarà riconsegnata dal produttore all'ENEL nelle ore piene entro l'anno contrattuale.

A questi quantitativi di energia si attribuirà lo stesso valore ai fini fiscali.

Art. 10.

Consegna dell'energia

La consegna dal produttore all'ENEL dell'energia e della potenza di cui all'art. 1 viene effettuata nel punto di collegamento di .... alla tensione nominale di ....kV e alla frequenza nominale di 50 Hz.

L'ENEL si riserva la facoltà di effettuare, per esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni del ritiro dell'energia, da concordare preventivamente, salvo i casi di emergenza, con il produttore, per una durata non superiore a .... giorni/anno.

I periodi di sospensione del ritiro dell'energia, eccedenti il suddetto periodo, daranno luogo al pagamento, da parte dell'ENEL, di una indennità pari al valore stabilito dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, titolo II, punto 2, e successive modificazioni della componente del costo evitato di impianto e di esercizio, di manutenzione e spese generali connesse, più la componente, correlata alla specifica tipologia di impianto, che resta a carico dell'ENEL, di cui al titolo II, punto 3, del suddetto provvedimento, e successive modificazioni.

Gli oneri relativi alle opere da realizzarsi, per consentire il ritiro da parte dell'ENEL dell'energia elettrica ceduta dal produttore, sono regolati a norma del provvedimento CIP n. 6 del 1992: tali opere sono da effettuarsi secondo le norme prescritte dall'ENEL stesso.

Da tali oneri è escluso il costo dei gruppi di misura, di cui al successivo art. 11, che è ripartito in parti uguali fra produttore e ENEL.

Art. 11.

Cambio tensione

L'ENEL ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione nominale della propria rete nei punti di collegamento per la consegna dell'energia, dandone preavviso con almeno due anni di anticipo al produttore.

Gli oneri conseguenti agli adeguamenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

Art. 12.

Misura dell'energia

La misura dell'energia attiva, dell'energia reattiva e la registrazione o la misura della potenza attiva vengono eseguite mediante apparecchiature di proprietà dell'ENEL ed esercite dall'ENEL, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 9.

L'ENEL si riserva la facoltà di integrare tali apparecchiature con idonei impianti di telemisura.

Se motivati dalle caratteristiche della consegna, potranno essere adottati, per la determinazione delle energie e della potenza ceduta all'ENEL, criteri e sistemi semplificativi rispetto a quanto sopra indicato.

Il produttore è tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati ed a rendere nota ogni irregolarità.

Sarà concordato tra le parti un programma di verifiche periodiche, in contraddittorio, degli apparecchi di misura, i cui oneri saranno ripartiti in parti uguali.

L'ENEL può verificare gli apparecchi di misura in qualsiasi momento.

Il produttore può chiedere verifiche, anche in contraddittorio, degli apparecchi di misura, oltre quelle fissati in programma, rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie nel caso che gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano — CEI per la verifica dei complessi di misura dell'energia elettrica (o, in mancanza, dai documenti di armonizzazione CENELEC o dalle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale - IEC).

Se gli apparecchi di misura risultano inesatti, l'ENEL assume a proprio carico le spese di verifica e provvede a propria cura e spese, a sostituire o a ritarare gli apparecchi stessi.

In tal caso si procede inoltre alla ricostruzione dei quantitativi di energia ceduti, in base al coefficiente di correzione accertato, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell'ENEL o da quello in cui il produttore l'ha richiesta; quando la irregolarità è tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, l'energia ceduta viene valutata mediante equi confronti con i quantitativi di energia relativi ad analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

Il produttore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura degli apparecchi di misura a proprie spese, in modo che i relativi errori, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli relativi alla classe di precisione nominale dello strumento secondo le norme degli organismi sopracitati.

Art. 13.

Norme tecniche di esercizio e responsabilità

Il produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione e regolazione, concordati con l'ENEL e rispondenti alle norme tecniche e antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione.

Il produttore si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni.

Il produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme tecniche in vigore, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme di servizio dell'ENEL.

Art. 14.

Documentazione

Il produttrc si impegna a procurare a propria cura e spese ed a consegnare all'ENEL, su semplice richiesta e con le scadenze e/o cadenze fissate, ogni documentazione relativa agli impianti elencati nella premessa ed alle loro caratteristiche di funzionamento in relazione alla presente convenzione.

Art. 15.

Modalità amministrative e fiscali

Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggetti ad IVA per cui, in caso d'uso, la convenzione stessa è soggetta a registrazione a tassa fissa.

Le fatture per il corrispettivo inerente alla cessione sono emesse dal produttore mensilmente e devono essere pagate dall'ENEL entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso di ritardato pagamento si applicano gli stessi interessi di mora previsti nei contratti ENEL di fornitura alla utenza industriale.

Le fatture per l'energia occorrente per l'avviamento dei gruppi, di cui all'art. 8, saranno emesse dall'ENEL e dal produttore di regola con periodicità mensile; ai fini fiscali il valore per kWh da attribuirsi all'energia stessa è pari al costo medio per kWh del combustibile impiegato dall'ENEL in gruppi di generazione alimentati a carbone.

Il produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento della licenza e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio del proprio impianto di produzione come da documentazione allegata e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Art. 16.

Causa di forza maggiore

Sono esenti da ogni penalità periodi di indisponibilità della potenza a disposizione dell'ENEL o periodi di non ritiro da parte dell'ENEL, dovuti a causa di forza maggiore non imputabili direttamente o indirettamente rispettivamente al produttore cedente o all'ENEL.

Art. 17.

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal .... ed ha durata fino alla data in cui il produttore si impegna a cedere l'energia elettrica all'ENEL con le modalità fissate nei precedenti articoli.

Tale data è fissata al .... così come risulta nell'accordo preliminare di cui all'art. 2 del decreto di approvazione della convenzione-tipo.

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le parti qualora il produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazióni e integrazioni.

B) SCAMBIO

Premesso

che il produttore esercisce (eserciràà) un impianto di produzione di energia elettrica ubicato in .... in cui sono (saranno) installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche: ....;

che le parti hanno verificato trattarsi di impianto soggetto al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9/1991;

che il suddetto impianto è (sarà) collegato direttamente (o tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di ....) con il punto di consegna dell'energia, di cui al successivo art. 2, punto *a)*, avendo le parti verificato, all'uopo, che (la realizzazione del collegamento) (e/o) l'immissione dell'energia sulla rete dell'ENEL non presenta particolari difficoltà di carattere tecnico, tenuto conto dell'assetto e delle esigenze di esercizio del sistema di produzione e trasporto dell'ENEL;

che l'impianto funziona (funzionerà) normalmente in parallelo con la rete dell'ENEL, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL;

che il produttore, intendendosi per tale anche una azienda che esercisce reti di distribuzione per la vendita di energia a utenti, con nota del .... ha inviato al MICA, all'ENEL ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di .... la comunicazione di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991;

che lo stesso produttore con lettera del .... ha richiesto all'ENEL di scambiare l'energia elettrica prodotta dal suddetto impianto con energia fornita dall'ENEL nei punti di riconsegna, precisati al successivo art. 2 e ha dichiarato che gli impianti utilizzatori sono collegati direttamente e/o tramite gli impianti dell'Azienda elettrica distributrice di .... alla rete dell'ENEL, nei punti di cui al successivo art. 2, punto *b)*, e/o punto *c)*;

che gli impianti di utilizzazione dell'energia appartengono alla società .... controllata o che controlla ecc. dalla (o: la) società produttrice (oppure: appartengono alla società .... (o ditta), facente parte del consorzio (o società consortile) produttore/produttrice dell'energia, autorizzato/a all'utilizzazione della medesima a norma del decreto adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il .... a norma dell'art. 22, comma 2, o art. 23 della legge n. 9 del 1991;

Oppure:

che gli impianti di utilizzazione dell'energia appartengono alla società .... consociata/consorziata con la società produttrice a norma dell'art. 4 della legge n. 452, del 1964, giusta provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che gli impianti utilizzatori, o punti di utilizzazione, debbono intendersi quelli dello stesso produttore, nonché quelli di altri soggetti aventi diritto ad usufruire dell'energia da esso prodotta, ai sensi delle vigenti leggi;

che la tensione di riconsegna dell'energia sulla rete ENEL di cui al successivo art. 2, punto *a)*, è superiore a 1 kV e quindi la relativa energia è suscettibile di formare oggetto di scambio alle condizioni di cui alla presente convenzione;

che la distanza, misurata in linea d'aria, tra il punto di prelievo e quelli di consegna da parte dell'ENEL, non è superiore a 200 km;

che a seguito delle verifiche di cui al terzo capoverso, l'accoglimento della richiesta di scambio risponde ad esigenze sia di ottimale utilizzazione degli impianti di produzione di cui sopra, sia di economicità generale, per cui l'ENEL, tenute presenti le finalità di coordinamento di cui all'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, si è dichiarato disposto ad aderirvi;

che l'ENEL potrà effettuare il servizio di scambio a produttori che eserciscono reti di distribuzione, anche per l'energia destinata ai propri utenti, compatibilmente con le situazioni locali degli impianti dell'ENEL.

Si stipula quanto segue:

Art. 1.

Potenza ed energia elettrica di scambio
Cessione di energia elettrica all'ENEL (eventuale)

Le potenze di scambio, intese come valore massimo della potenza immessa nella rete dell'ENEL dal produttore a titolo di scambio, in ciascuna fascia oraria, sono:

.... kW in ore di punta;

.... kW in ore di alto carico;

.... kW in ore di medio carico;

.... kW in ore vuote.

Le fasce orarie sono quelle stabilite dal CIP con provvedimento n. 45 del 1990 e successive modificazioni.

L'energia oggetto dello scambio, di cui alla presente convenzione, è pari al quantitativo inferiore tra quello della energia consegnata dal produttore all'ENEL e quello dell'energia consegnata dall'ENEL, nei punti di consegna di cui al successivo art. 2, punto *b)*, e/o punto *c)*.

Detto quantitativo è determinato su base stagionale per le utenze con potenza impegnata fino a 500 kW e sulla base dell'anno solare per le utenze con potenza impegnata oltre 500 kW, previa applicazione dei coefficienti stabiliti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni.

Il ritiro dell'energia potrà essere sospeso da parte dell'ENEL per causa di forza maggiore, dandone, se possibile, preventiva comunicazione alla controparte.

L'energia elettrica, che risulti consegnata all'ENEL in eccedenza all'energia scambiata, tenuto conto dei suddetti coefficienti, si considererà cessione di eccedenze di produzione all'ENEL e verrà regolata da separata convenzione.

Art. 2.

Consegna e riconsegna dell'energia

Lo scambio dell'energia viene effettuato alla frequenza di 50 Hz nei punti di collegamento con la rete dell'ENEL di seguito indicati:

a) consegna da produttore a ENEL, a .... alla tensione di ....kV:

b) consegna da ENEL alle utenze degli impianti utilizzatori collegati direttamente alla rete ENEL nei seguenti punti di utilizzazione (denominazione, ubicazione, tensione e potenza impegnata di ciascuna): ....

c) consegna da ENEL all'Azienda elettrica distributrice di ...., alla quale sono collegati gli impianti utilizzatori nei seguenti punti di interconnessione tra la rete dell'ENEL e la rete dell'Azienda elettrica distributrice (denominazione, ubicazione, tensione e potenza da consegnare in relazione ai fabbisogni degli impianti utilizzatori di ciascuno): ....

Il produttore dovrà comunicare all'ENEL, entro il 5 di ogni mese, il quantitativo di energia da attribuire, a titolo di scambio, a ciascuna delle suddette utenze e/o a ciascuno dei suddetti punti di interconnessione, a valere per il mese precedente.

Eventuali variazioni all'elenco delle utenze e/o ai punti di interconnessione a cui l'ENEL dovrà fornire l'energia in conto scambio saranno comunicate dal produttore all'ENEL:

entro il 30 novembre di ciascun anno, a valere per l'anno successivo, per le utenze con potenza impegnata fino a 500 kW;

entro il 31 agosto di ciascun anno a valere per il successivo periodo 1° ottobre-30 settembre, per le utenze con potenza impegnata superiore a 500 kW.

Gli oneri per i collegamenti elettrici alla rete pubblica, da effettuarsi secondo le norme prescritte dall'ENEL stesso, sono regolati a norma del provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni.

Art. 3.

Condizioni

L'energia prodotta dall'impianto di cui in premessa è consegnata all'ENEL viene scambiata con l'energia prelevata dalle utenze di cui all'art. 2, punto *b)*, e/o nei punti di interconnessione con l'Azienda elettrica distributrice, di cui all'art. 2, punto *c)*.

Per le utenze di cui all'art. 2, punto *b)*, saranno stipulati con l'ENEL separati contratti di fornitura di integrazione, nei quali gli impegni di potenza saranno fissati in relazione alle effettive necessità di potenza delle utenze stesse: la variante tariffaria sarà scelta dal produttore tra quelle stabilite dai provvedimenti del CIP vigenti.

Per gli impianti utilizzatori del produttore alimentati da altra Azienda elettrica distributrice, dovrà essere prevista la corresponsione all'ENEL degli importi per gli impegni di potenza, che saranno fissati in relazione alle effettive necessità di potenza degli impianti utilizzatori stessi.

A fronte di detti corrispettivi l'ENEL renderà disponibili nei punti di collegamento, di cui all'art. 2, punto *c)*, quantitativi di potenza correlati ai fabbisogni degli impianti utilizzatori del produttore.

Eventuali ulteriori compensi, richiesti dall'Azienda elettrica distributrice per rendere disponibili agli impianti utilizzatori del produttore i quantitativi di energia in conto scambio saranno posti a carico del produttore.

Per le utenze del contratto di integrazione con potenze impegnata fino a 500 kW e/o per impianti utilizzatori con effettive necessità di potenza fino a 500 kW, la compensazione relativa allo scambio avverrà nell'ambito dei due periodi invernale ed estivo, di cui al provvedimento CIP n. 45 del 1990, e successive modificazioni, con saldo al termine di ciascun periodo: è in facoltà dell'ENEL effettuare la compensazione relativa allo scambio nell'ambito dell'anno solare.

Per le utenze con contratto di integrazione con potenza impegnata superiore a 500 kW e/o per impianti utilizzatori con effettive necessità di potenza superiori a 500 kW, la compensazione relativa allo scambio avverrà nell'ambito dell'anno solare.

I coefficienti di scambio sono quelli stabiliti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni.

Art. 4.

Periodi di scambio e fasce orarie

I periodi di scambio e le fasce orarie sono quelli stabiliti dal CIP con provvedimento n. 45 del 1990 e successive modificazioni.

Per le utenze di cui all'art. 2, aventi contratti con potenza impegnata non superiore a 200 kW, nel periodo invernale le ore di alto carico assorbono le ore di punta e nel periodo estivo le ore di medio carico assorbono le ore di alto carico. Per tali utenze la ripartizione di energia tra le diverse fasce orarie potrà essere effettuata in modo forfettario.

Art. 5.

Fattore di potenza ed energia reattiva

Il produttore che usa generatori sincroni è tenuto a consegnare, in concomitanza con la consegna di energia attiva, energia reattiva induttiva nelle ore di punta e nelle ore di alto e medio carico e l'energia reattiva capacitiva nelle ore vuote.

In particolare il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia consegnata nelle ore di punta e nelle ore di alto e medio carico non deve essere superiore a 0,90 in ritardo, parimenti il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia reattiva capacitiva consegnata nelle ore vuote non deve essere superiore a 0,95 in anticipo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per ridurre il fattore di potenza ai valori sopra indicati.

In attesa dell'adozione di tali provvedimenti, l'ENEL applicherà, a titolo di penale, una riduzione sul quantitativo di energia consegnata dal produttore nella misura dell'1% per ogni centesimo del valore del fattore di potenza medio mensile superiore a 0,90 in ritardo o a 0,95 in anticipo rispettivamente riscontrati nelle predette fasce.

Se, su richiesta dell'ENEL, il produttore consegna nelle ore di punta e/o nelle ore di alto e medio carico energia con fattore di potenza inferiore a quello di 0,90 sopra indicato, l'ENEL riconosce al produttore un corrispettivo per la parte di energia reattiva induttiva consegnata, nel periodo interessato, in eccedenza a quella corrispondente al fattore di potenza 0,90. Tale corrispettivo è pari a quello stabilito dai provvedimenti del CIP, in lire/kvarh, per l'energia reattiva delle forniture multiorarie e subirà le stesse variazioni che verranno introdotte con successivi provvedimenti del CIP.

Il produttore che usa generatori asincroni, anziché consegnare energia reattiva induttiva, in concomitanza con la consegna di energia attiva, può assorbirne; il valore del fattore di potenza medio mensile per le ore di punta e per le ore di alto e medio carico non deve essere inferiore a 0,90 in anticipo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per portare almeno a 0,90 in anticipo tale valore.

L'energia reattiva induttiva prelevata nelle ore di punta e nelle ore di alto e medio carico viene addebitata dall'ENEL al produttore in ragione del corrispettivo di cui al quarto capoverso del presente articolo.

Per quanto riguarda l'energia reattiva consegnata in conto scambio alle utenze di cui all'art. 2, punto *b)*, valgono le condizioni relative al fattore di potenza di cui ai provvedimenti del CIP.

Art. 6.

Cambio tensione

L'ENEL ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione della propria rete nei punti di collegamento per la consegna e per la riconsegna dell'energia, dandone preavviso con almeno due anni di anticipo al produttore.

Gli oneri conseguenti agli adempimenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

Art. 7.

Misura dell'energia

La misura dell'energia elettrica scambiata viene eseguita mediante apparecchiature di proprietà dell'ENEL ed esercite dall'ENEL, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 2.

L'ENEL si riserva la facoltà di integrare tali apparecchiature con idonei impianti di telemisura.

Il produttore è tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura siano regolarmente sigillati ed a rendere subito nota ogni irregolarità.

Sarà concordato tra le parti un programma di verifiche periodiche, in contradditorio, degli apparecchi di misura, i cui oneri saranno ripartiti in parti uguali.

L'ENEL può verificare gli apparecchi di misura in qualsiasi momento.

Il produttore può chiedere verifiche, anche in contradditorio, dei complessi di misura, oltre quelle fissate in programma, rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie, nel caso che gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano - CEI per la verifica dei complessi di misura dell'energia elettrica (o, in mancanza, dai documenti di armonizzazione CENELEC o dalle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale - IEC).

Qualora i complessi di misura risultino inesatti, l'ENEL assume a proprio carico le spese di vedifica e provvede, a propria cura e spese, a sostituire o a ritirare i complessi stessi.

In tal caso si procede inoltre alla riscostruzione delle consegne c/o dei prelievi di energia, in base al coefficiente di correzione accertato, con effetto retroattivo dal momeno in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell'ENEL o da quello in cui il produttore l'ha richiesta; quando la irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, le consegne c/o i prelievi vengono valutati mediante equi confronti con quelli relativi ad analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

Il produttore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per il collaudo di accettazione dalle vigenti normative degli organismi sopracitati per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

Art. 8.

Norme tecniche di servizio e responsabilità

Il produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione, concordati con l'ENEL e rispondenti alle norme tecniche e antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione.

Il produttore si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni.

Il produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme in vigore emanate dal CEI, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme tecniche di servizio dell'ENEL.

Art. 9.

Modalità amministrative e fiscali

L'ENEL ed il produttore emetteranno, di regola con periodicità mensile, fatture per i quantitativi di energia scambiati; ai fini fiscali il valore del kWh da attribuirsi all'energia consegnata dal produttore all'ENEL è pari al costo medio per kWh del combustibile impiegato dall'ENEL in gruppi di generazione alimentati a carbone; il valore dell'energia consegnata dall'ENEL in conto scambio sarà pari al valore di cui sopra corretto con l'applicazione dei relativi coefficienti stabiliti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, e successive modificazioni.

Dette fatture sono soggette ad IVA.

Le parti provvederanno al pagamento delle suddette fatture nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

Il produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento delle licenze e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio dei propri impianti (come da documentazione allegata) e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Art. 10.

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal.......... e ha durata fino al ....; essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le parti qualora il produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni.

C) VETTORIAMENTO

Premesso

che il produttore esercisce (eserciră) un impianto di produzione di energia elettrica ubicato in..........
in cui sono (saranno) installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche.......... ;

che le parti hanno verificato trattarsi di impianto soggetto al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9/1991;

che l'energia elettrica prodotta dall'impianto di produzione può essere utilizzata (in tutto o in parte) per soddisfare i fabbisogni di energia elettrica dell'impianto utilizzatore, ubicato in..........
di proprietà dello stesso produttore (o i fabbisogni della società..... che controlla, controllata ecc. la (o dalla) società produttrice (oppure: dalla società/ditta) appartenente al consorzio/società consortile produttore/produttrice dell'energia, autorizzata ad utilizzare la medesima con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del.......... a norma dell'art. 22, ... comma/art. 23 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991; oppure: appartengono alla società, consociata/consorziata con la società produttrice, a norma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1964, n. 452, giusta provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

che il produttore non dispone di un proprio impianto di collegamento tra il suddetto impianto di produzione e l'impianto utilizzatore;

che il produttore, con nota del.......... ha inviato al MICA, all'ENEL ed all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di.......... la comunicazione di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 9 del 1991;

che lo stesso produttore, con lettera del.......... ha richiesto all'ENEL di effettuare il servizio di vettoriamento dell'energia elettrica dall'impainto di produzione di cui sopra all'impianto utilizzatore;

che sia l'impianto di produzione sia l'impianto utilizzatore risultano già collegati alla locale rete dell'ENEL;

Oppure:

che l'impianto di produzione c/o l'impianto utilizzatore non sono collegati alla locale rete dell'ENEL e che quindi deve essere realizzato il necessario collegamento del produttore, avendo le parti verificato che la realizzazione del collegamento (e/o) l'immissione dell'energia sulla rete dell'ENEL non presenta particolari difficoltà di carattere tecnico, tenuto conto dell'assetto degli impianti di trasporto ENEL e delle esigenze di esercizio della sua rete;

che, a seguito delle verifiche di cui al terzo capoverso, l'accoglimento della richiesta di vettoriamento risponde ad esigenze sia di ottimale utilizzazione dell'impianto di produzione, sia di economicità generale, per cui l'ENEL, tenute presenti le finalità di coordinamento di cui all'art. 22, comma 4, della legge n. 9 del 1991, si è dichiarato disposto ad aderirvi, utilizzando, se necessario, anche impianti di altra azienda distributrice di energia elettrica, previ accordi con la stessa:

Si stipula quanto segue:

Art. 1.

Oggetto

Il produttore effettua, nel punto indicato all'art. 4, la consegna all'ENEL dell'energia elettrica occorrente per soddisfare in tutto (o in parte) il fabbisogno dell'impianto utilizzatore.

L'ENEL, a sua volta, effettua il vettoriamento dell'energia elettrica consegnata dal produttore fino al punto di prelievo dell'impianto utilizzatore suddetto.

Art. 2.

Potenza ed energia elettrica da vettoriare - Fornitura di integrazione (eventuale) - Cessione di energia elettrica all'ENEL (eventuale).

Le potenze massime che l'ENEL si impegna a vettoriare, in ciascuna fascia oraria, per conto del produttore sono:

.... kW in ore di punta;

.... kW in ore di alto carico;

.... kW in ore di medio carico;

.... kW in ore vuote.

Le potenze massime — comprensive delle potenze dell'eventuale fornitura di integrazione, e/o degli eventuali servizi di riserva programmata e/o di soccorso — che il produttore può prelevare, in ciascuna fascia oraria, presso l'impianto utilizzatore sono:

.... kW in ore di punta;

.... kW in ore di alto carico;

.... kW in ore di medio carico;

.... kW in ore vuote.

Le fasce orarie sono quelle previste per le forniture a tariffa multioraria di cui al titolo II, comma 2, paragrafo *b)*, punto 1 (per tensione fino a 50 kV), o punto 2 (per tensione superiore a 50 kV), del provvedimento CIP n. 45 del 1990 e subiranno le eventuali ulteriori variazioni stabilite dal CIP con succesivi provvedimenti.

Si considerano vettoriate la potenza e l'energia elettrica attiva e reattiva prelevate dal produttore presso il proprio impianto utilizzatore, nei limiti dei quantitativi contemporaneamente consegnati all'ENEL, al netto delle perdite di potenza e di energia attiva, di cui al provvedimento CIP n. 6 del 1992 e successive modificazioni.

Nel caso che i prelievi di potenza da parte del produttore presso il suo impianto utilizzatore risultino eccedenti i quantitativi vettoriati, lo stesso produttore stipulerà un contratto per fornitura di integrazione, come previsto dai provvedimenti del CIP, per una potenza complessiva pari alla massima differenza tra la potenza prelevata e la potenza contemporaneamente vettoriata, misurate con strumenti che determinano il valore medio della potenza consegnata e della potenza prelevata nel periodo di 15 minuti primi consecutivi.

L'energia elettrica, che risulti consegnata all'ENEL in eccedenza all'energia vettoriata aumentata delle perdite, si considererà cessione delle eccedenze di produzione all'ENEL e verrà regolata da separata convenzione.

Art. 3.

Fattore di potenza ed energia reattiva

L'energia reattiva induttiva, consegnata dal produttore all'ENEL nelle ore di punta, di alto e medio carico così come definite all'art. 2, di ciascun mese, deve essere almeno uguale all'energia reattiva induttiva ritirata nelle stesse ore del mese.

Nel caso di servizio di vettoriamento non associato a fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL, se l'energia reattiva consegnata dal produttore nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo è inferiore a quella ritirata nelle stese ore, il produttore deve riconoscere all'ENEL un corrispettivo per l'energia reattiva ritirata in eccedenza. Tale corrispettivo è pari a quello stabilito dai provvedimenti del CIP in lire/kvarh per l'energia reattiva delle forniture multiorarie e subirà le stesse variazioni che verranno introdotte con successivi provvedimenti del CIP.

Nel caso di servizio di vettoriamento associato a fornitura di energia elettrica da parte dell'ENEL, se l'energia reattiva consegnata dal produttore nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo è inferiore a quella ritirata nelle stesse ore, l'energia reattiva ritirata in eccedenza è tutta attribuita alla fornitura ENEL di integrazione di cui all'art. 2.

Il produttore che usa generatori sincroni è tenuto a consegnare, in concomitanza con la consegna di energia attiva, energia reattiva induttiva nelle ore di punta e nelle ore di alto e medio carico e energia reattiva capacitiva nelle ore vuote.

In particolare il valore del fattore di potenza medio mensile della energia consegnata nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo non deve essere superiore a 0,90 in ritardo, parimenti il valore del fattore di potenza medio mensile dell'energia reattiva capacitiva consegnata nelle ore vuote non deve essere superiore a 0,95 in anticipo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per ridurre il fattore di potenza ai valori sopra indicati.

In attesa dell'adozione di tali provvedimenti, l'ENEL applicherà, a titolo di penale, una riduzione sul quantitativo di energia consegnata dal produttore nella misura dell'1% per ogni centesimo del valore del fattore di potenza medio mensile superiore a 0,90 in ritardo o a 0,95 in anticipo, rispettivamente riscontrati nelle predette fasce.

Se, su richiesta dell'ENEL, il produttore consegna nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo energia reattiva in eccedenza a quella ritirata, l'ENEL riconosce per tale eccedenza di energia reattiva il corrispettivo di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Il produttore che usa generatori asincroni, anziché consegnare energia reattiva induttiva, in concomitanza con la consegna di energia attiva, può assorbirne; il valore del fattore di potenza medio mensile nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo non deve essere inferiore a 0,90 in anticipo. In caso contrario il produttore è tenuto ad adottare idonei provvedimenti per portare almeno a 0,90 in anticipo tale valore.

L'energia reattiva induttiva prelevata nell'impianto di produzione nelle ore di cui al primo capoverso del presente articolo viene addebitata dall'ENEL al produttore in ragione del corrispettivo di cui al secondo capoverso del presente articolo.

Art. 4

Consegna e riconsegna dell'energia

La consegna dal produttore all'ENEL dell'energia e della potenza di cui all'art. 2 viene effettuata nel punto di collegamento di ...., alla tensione di .... kv e alla frequenza di 50 Hz.

La riconsegna dall'ENEL dell'energia e della potenza di cui all'art. 2 viene effettuata nel punto .... alla tensione di .... kv e alla frequenza di 50 Hz.

L'ENEL si riserva la facoltà di effettuare, per particolari esigenze di esercizio e di manutenzione dei propri impianti, sospensioni del vettoriamento, da concordare preventivamente, salvo i casi di emergenza, con il produttore.

Nulla è dovuto dall'ENEL per l'eventuale mancato ritiro e conseguente mancato vettoriamento dell'energia in caso di eventi accidentali e in occasione delle sospensioni di cui al precedente capoverso.

Per l'energia ritirata dall'utente in assenza di vettoriamento, nei casi di cui ai precedenti capoversi del presente articolo, viene fatturato dall'ENEL il solo prezzo del kWh, comprensivo di sovrapprezzo termico, della tariffa per usi in locali e luoghi diversi dall'abitazione, per utilizzazione normale, in relazione alla potenza e alla tensione di riconsegna dell'energia (oppure, in presenza di fornitura di integrazione in atto con l'ENEL, del prezzo del kWh, comprensivo di sovrapprezzo termico, della tariffa applicata). In alternativa il produttore può consegnare all'ENEL in equivalente quantitativo di energia elettrica nei due periodi mensili di fornitura successivi a quello in cui si è verificato l'evento.

Art. 5.

Cambio tensione

L'ENEL ha la facoltà di variare, anche in corso di convenzione, il valore della tensione della propria rete nei punti di collegamento per la consegna e per la riconsegna dell'energia, dandone preavviso con almeno due anni di anticipo al produttore.

Gli oneri conseguenti agli adempimenti da attuare sugli impianti sono a carico di ciascun contraente per le parti di rispettiva proprietà.

Art. 6.

Misura dell'energia

La misura dell'energia attiva, dell'energia reattiva e la registrazione o la misura della potenza attiva vengono eseguite mediante apparecchiature di proprietà dell'ENEL ed esercite dall'ENEL, installate nei punti di collegamento di cui all'art. 4.

L'ENEL si riserva la facoltà di integrare tali apparecchiature con idonei impianti di telemisura.

Se motivati dalle caratteristiche della consegna e del prelievo, potranno essere adottati, per la determinazione delle energie e della potenza vettoriate, di integrazione c/o cedute all'ENEL, criteri e sistemi semplificativi rispetto a quanto sopra indicato.

Il produttore è tenuto ad accertare che gli apparecchi di misura siano regolamente sigillati ed a rendere nota ogni irregolarità.

Sarà concordato tra le parti un programma di verifiche periodiche, in contraddittorio, degli apparecchi di misura, i cui oneri saranno ripartiti in parti uguali.

L'ENEL può verificare gli apparecchi di misura in qualsiasi momento.

Il produttore può chiedere verifiche, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, oltre quelle fissate in programma, rimanendo a suo carico le spese all'uopo necessarie, nel caso che gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti stabiliti dalle vigenti norme del Comitato elettrotecnico italiano - CEI per la verifica dei complessi di misura dell'energia elettrica (o, in mancanza, dai documenti di armonizzazione CENELEC o dalle raccomandazioni della Commissione elettrotecnica internazionale - IEC).

Qualora i complessi di misura risultino inesatti, l'ENEL assume a proprio carico le spese di verifica e provvede, a propria cura e spese, a sostituire o a ritarare i complessi stessi.

In tal caso si procede inoltre alla ricostruzione delle consegne e/o dei prelievi di energia, in base al coefficiente di correzione accertato, con effetto retroattivo dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, ove lo stesso sia determinabile, ovvero, nei casi di indeterminabilità, dal mese in cui è stata effettuata la verifica per iniziativa dell'ENEL o da quello in cui il produttore l'ha richiesta; quando la irregolarità sia tale da togliere ogni attendibilità alle indicazioni dei complessi di misura, le consegne e/o i prelievi vengono valutati mediante equi confronti con quelli relativi ad analoghi periodi e condizioni, tenendo conto di ogni altro elemento idoneo.

Il produttore ha sempre diritto di richiedere la ritaratura dei complessi di misura a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per il collaudo di accettazione dalle vigenti normative degli organismi sopracitati per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.

Art. 7.

Collegamenti, pedaggi e perdite

Gli oneri dei collegamenti, i pedaggi e le perdite che si applicano per il servizio di vettoriamente richiesto sono quelli definiti dal CIP con provvedimento n. 6 del 1992, titolo VIII, e successive modificazioni.

Art. 8.

Norme tecniche di servizio e responsabilità

Il produttore si impegna a munire le proprie installazioni, a sua cura e spese, di idonei apparecchi di connessione e protezione, concordati con l'ENEL e rispondenti alle norme tecniche e antinfortunistiche, necessari per evitare ogni effetto dannoso al regolare esercizio della rete elettrica, nonché a fornire la relativa documentazione.

Il produttore si assume ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'esercizio delle proprie installazioni.

Il produttore si impegna altresì a mantenere in efficienza gli impianti di sua proprietà in modo che rispondano alle norme in vigore emanate dal CEI, alle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e alle norme tecniche di servizio dell'ENEL.

Art. 9.

Modalità amministrative e fiscali

Le fatture per il corrispettivo inerente il servizio di vettoriamento sono emesse dall'ENEL mensilmente e devono essere pagate dal produttore entro trenta giorni dalla data di ricevimento.

Il produttore dichiara di aver provveduto all'ottenimento delle licenze e di ogni altra autorizzazione occorrente per l'esercizio dei propri impianti (come da documentazione allegata) e si impegna a provvedere alla denuncia dell'energia prodotta al competente ufficio tecnico imposte di fabbricazione.

Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA.

Art. 10.

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal .... e ha durata fino al ...., essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta da darsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le parti qualora il produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965, e successive modificazioni e integrazioni.

D) PRODUZIONE PER CONTO

Premesso

che l'ENEL, nel quadro del coordinamento delle attività elettriche delle imprese produttrici di energia elettrica diverse dall'ENEL, allo scopo di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di utilità generale, ogni qualvolta si verifichino eventi eccezionali che diminuiscano temporaneamente la disponibilità di energia elettrica necessaria all'ENEL per far fronte alle richieste dell'utenza, ha la facoltà, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 10, n. 1 e art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342 del 1965), di richiedere alle imprese di produrre energia elettrica per proprio conto, mediante l'utilizzo delle capacità produttive disponibili ed eccedenti il fabbisogno delle imprese stesse;

che la produzione di energia elettrica effettuata «per conto» ha una durata limitata a quella degli eventi e delle situazioni che hanno motivato la richiesta, restando inteso che tale produzione può cessare quando si manifestano circostanze tali per cui le disponibilità utilizzate dall'ENEL debbano essere necessariamente impiegate per il soddisfacimento dei normali fabbisogni delle imprese;

che il produttore esercisce un impianto di produzione di energia elettrica ubicato in .... in cui sono installati gruppi generatori aventi le seguenti caratteristiche.........................;

che l'ENEL, ricorrendo le condizioni di cui al primo capoverso, ha chiesto al produttore, con lettera del ...., di rendere disponibile a far data dal .... la capacità produttiva eccedente il proprio fabbisogno con la potenza di .... MW lordi (.......... MW netti), con fattore di potenza compreso tra 0,85 e 1, in sovraeccitazione e in sottoeccitazione secondo i programmi ENEL;

che trattasi di impianto esercito in base al regime giuridico di cui all'art. 22 della legge n. 9 del 1991;

che il suddetto impianto è collegato con gli impianti dell'ENEL (mediante interconnessione con la rete a .... kV del produttore) e funzionerà normalmente in parallelo con la rete dell'ENEL stesso, secondo le prescrizioni tecniche di servizio dell'ENEL;

che l'ENEL, con lettera del ...., ha comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le circostanze che motivano la richiesta di produzione per conto e la prevedibile durata, e che detta richiesta cesserà di avere effetto nel caso in cui il Ministero dell'industria, ai sensi dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, ritenga di sospendere la disposizione suddetta;

che l'energia che l'ENEL ritira alle condizioni previste dalla presente convenzione, è da considerarsi a tutti gli effetti come prodotta dall'ENEL.

Si stipula quanto segue:

Art. 1.

Potenza messa a disposizione dell'ENEL

Il produttore si impegna a mettere a disposizione dell'ENEL la potenza lorda di .... MW della sezione n. ...., se la potenza è interamente messa a disposizione dell'ENEL, oppure la potenza netta di .... MW della sezione n. ...., se viene messa a disposizione dell'ENEL una quota di potenza, dal (data) ....

La suddetta potenza resterà a disposizione dell'ENEL secondo quando appresso riportato.

Art. 2.

Energia prodotta per conto e consegna all'ENEL

Il produttore consegna all'ENEL l'energia prodotta per conto, oggetto della presente convenzione, nel punto di collegamento a .... kV con la rete ENEL (nei punti di interconnessione con la rete ENEL).

Da valere per la messa a disposizione dell'ENEL dell'intera potenza.

Il quantitativo di energia mensile consegnata all'ENEL è determinato pari ai quantitativi di energia lorda, prodotti sulla base dei programmi richiesti dall'ENEL, misurati ai morsetti di macchina del gruppo (o sezione di centrale), ridotti convenzionalmente del .... per tenere conto dei servizi ausiliari e delle perdite di trasformazione e di linea fino al punto di consegna.

Oppure:

Da valere per la messa a disposizione dell'ENEL di una quota di potenza.

Il quantitativo netto di energia prodotta per conto dal gruppo (o sezione di centrale) è determinato sulla base dei programmi di produzione richiesti dall'ENEL.

Il quantitativo di energia mensile lordo prodotto per conto ENEL, è pari al quantitativo di energia netto, come sopra determinato, aumentato convenzionalmente del .... per tener conto dei servizi ausiliari e delle perdite di trasformazione e di linea, fino al punto di consegna.

Il quantitativo di energia netta prodotta per conto, come sopra determinato, viene verificato, a livello orario, a mezzo di contatori installati nei punti di consegna.

Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia prodotti dal gruppo (o sezione di centrale), in conformità ai programmi dell'ENEL, ed i quantitativi misurati nei punti di consegna, sono oggetto di separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc.

Le eventuali differenze positive tra i quantitativi di energia prodotti dalla sezione .... per esigenze del produttore, con potenze superiori a quelle programmate o in assenza di programmi ENEL, e i quantitativi misurati nei punti di consegna, sono da considerarsi come prodotte per conto e come tali sono anch esse oggetto di separati accordi commerciali di fornitura, soccorso, ecc.

Art. 3.

Corrispettivi

I prezzi che saranno corrisposti dall'ENEL, e la durata annuale massima della loro corresponsione, sono quelli definiti dal provvedimento CIP n. 6 del 1992, titolo X, e successive modificazioni.

Art. 4.

Periodi di indisponibilità del gruppo sospensione del corrispettivo mensile di potenza

I periodi di indisponibilità del gruppo sono quelli durante i quali si verificano riduzioni totali o parziali della messa a disposizione della potenza di cui all'art. 1 per qualsiasi causa e qualsiasi durata. Tali periodi di indisponibilità non dovranno dar luogo a riduzioni di fornitura superiori a .... MWh al mese in ore F.1 - F.2 di punta e alto carico (provvedimento CIP n. 45 del 1990) pari all'energia non prodotta alla potenza di cui all'art. 1 per la durata di .... ore di punta e alto carico.

I periodi di indisponibilità mensile eccedenti le indisponibilità in franchigia sopra descritta verranno ricondotti a giorni equivalenti sulla base delle ore F.1 e/o F.2 presenti in ogni giorno, e per essi l'ENEL non sarà tenuto al versamento del corrispettivo mensile di potenza in ragione di 1/30 per ogni giorno equivalente di mancata fornitura.

Giorni equivalenti minore dell'unità saranno pari a 0 se inferiori a 0,5, pari a 1 se superiori a 0,5.

Art. 5.

Norme generali di esercizio

Apposite norme tecniche di esercizio saranno concordate e definite tra l'ENEL e il produttore.

Art. 6.

Documentazione

Il produttore si impegna a procurare a propria cura e spese, ed a consegnare all'ENEL alle scadenze fissate, ogni documentazione relativa all'impianto in oggetto necessaria per richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico il riconoscimento all'ENEL del contributo per l'onere termico.

Art. 7.

Fatturazione

La fatturazione dei corrispettivi, viene effettuata dal produttore alla fine del mese; l'ENEL provvederà al pagamento di tutte le fatture a trenta giorni dalla data di ricevimento.

Le fatture per tutti i corrispettivi di cui alla presente convenzione sono soggette ad IVA

Art. 8.

Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dal .... ed ha durata fino al ....

Il presente atto si intende risolto di diritto e cessa di produrre effetti tra le parti qualora il produttore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dall'art. 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni.

92A4509

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° ottobre 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo del mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 8 agosto 1992: ufficio del registro e conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone per la disinfestazione dei locali dei detti uffici;

in data 14 agosto 1992: conservatoria dei registri immobiliari di Pisa, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 29 agosto 1992: ufficio del registro di Cefalù per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

dal 20 al 31 agosto 1992: conservatoria dei registri immobiliari di Matera, per il trasloco dell'ufficio dai locali siti in via Don Minzoni n. 10, di proprietà privata, all'edificio demaniale, sito in via Cappelluti;

dal 24 al 31 agosto 1992: conservatoria dei registri immobiliari di Genova, per il trasferimento dell'ufficio nei nuovi locali siti in via Di Francia, 3 - Torre Nord, località San Benigno;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 8 AGOSTO 1992

Regione Lazio:
ufficio del registro di Frosinone;
conservatoria dei registri immobiliari di Frosinone.

IN DATA 14 AGOSTO 1992

Regione Toscana:
conservatoria dei registri immobiliari di Pisa.

IN DATA 29 AGOSTO 1992

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Cefalù.

DAL 20 AL 31 AGOSTO 1992

Regione Basilicata:
conservatoria dei registri immobiliari di Matera.

DAL 24 AL 31 AGOSTO 1992

Regione Liguria:
conservatoria dei registri immobiliari di Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° ottobre 1992

Il Ministro: GORIA

92A4540

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 25 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 18 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 307 relativo alla scuola di specializzazione in ortopedia è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 306, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia.

Scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia

Art. 307. — È istituita la scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative all'ortopedia, alla traumatologia, alla riabilitazione, alle specialità chirurgiche attinenti l'ortopedia e la traumatologia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 308. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche didattiche.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta specializzandi.

Art. 309. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 310. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 311. — La scuola comprende nove aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica;
b) meccanica e biomatematica;
c) diagnostica;
d) medicina interna;
e) chirurgia generale;
f) ortopedia;
g) traumatologia;
h) tecnica operatoria;
i) medicina legale e delle assicurazioni.

Art. 312. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica:
anatomia;
istologia ed embriologia;
fisiologia applicata;
immunologia;
genetica medica.

b) Meccanica e biomatematica:
informatica biomedica;
bioingegneria;
biomeccanica.

c) Diagnostica:
diagnostica per immagini;
medicina nucleare;
patologia clinica;
anatomia e istologia patologica.

d) Medicina interna:
reumatologia;
neurologia;
medicina fisica e riabilitazione.

e) Chirurgia generale:
chirurgia generale;
chirurgia d'urgenza;
anestesiologia e rianimazione.

f) Ortopedia:
ortopedia;
deformità congenite;
osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche;
patologia vertebrale;
chirurgia della mano.

g) Traumatologia:
traumatologia generale;
neurotraumatologia;
traumatologia della colonna vertebrale;
traumatologia degli arti;
trattamento del politraumatizzato;
traumatologia del lavoro;
traumatologia della strada;
traumatologia dello sport;
traumatologia della mano.

h) Tecnica operatoria:
tecniche operatorie;
microchirurgia.

i) Medicina legale e delle assicurazioni:
infortunistica;
concetti di patologia del lavoro;
medicina legale;
medicina delle assicurazioni.

Art. 313. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica teorico-pratica nonché di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica (ore 150):

anatomia	ore	50
istologia ed embriologia	»	50
fisiologia applicata	»	50

Meccanica e biomatematica (ore 50):

informatica biomedica . . . . ore 50

Diagnostica (ore 50):

patologia clinica . . . . » 50

Chirurgia generale (ore 40):

anestesiologia e rianimazione . . . . . » 40

Ortopedia (ore 80):

ortopedia . . . . » 80

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 30):

concetti di patologia del lavoro . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica (ore 40):

immunologia . . . . ore 20

genetica medica . . . . » 20

Meccanica e biomatematica (ore 70):

bioingegneria . . . . » 30

biomeccanica . . . . » 40

Diagnostica (ore 80):

diagnostica per immagini . . . . » 50

anatomia e istologia patologica . . . » 30

Medicina interna (ore 20):

reumatologia . . . . » 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia generale . . . . » 40

Ortopedia (ore 50):

ortopedia . . . . » 50

Tecnica operatoria (ore 70):

tecniche operatorie . . . . » 70

Medicina legale (ore 30):

medicina legale . . . . » 15

medicina delle assicurazioni . . . . . » 15

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Medicina interna (ore 30):

neurologia . . . . ore 30

Chirurgia generale (ore 90):

chirurgia generale . . . . » 40

chirurgia d'urgenza . . . . » 50

Ortopedia (ore 130):

ortopedia . . . . ore 50

deformità congenite . . . . » 30

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 50

Traumatologia (ore 100):

neurotraumatologia . . . . » 25

traumatologia della colonna vertebrale . . . . » 25

traumatologia degli arti . . . . » 25

traumatologia generale . . . . » 25

Tecnica operatoria (ore 50):

tecniche operatorie . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica (ore 20):

medicina nucleare . . . . ore 20

Chirurgia generale (ore 40):

chirurgia d'urgenza . . . . » 40

Ortopedia (ore 120):

osteopatie metaboliche infettive e neoplastiche . . . . » 60

patologia vertebrale . . . . » 60

Traumatologia (ore 100):

traumatologia degli arti . . . . » 60

trattamento del politraumatizzato . . » 40

Tecnica operatoria (ore 120):

tecniche operatorie . . . . » 120

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno:

Medicina interna (ore 60):

medicina fisica e riabilitazione . . . . ore 60

Ortopedia (ore 100):

ortopedia . . . . » 50

chirurgia della mano . . . . » 50

Traumatologia (ore 120):

traumatologia del lavoro . . . . » 30

traumatologia della strada . . . . . . » 30

traumatologia dello sport . . . . » 30

traumatologia della mano . . . . . . » 30

Tecnica operatoria (ore 100):

tecniche operatorie . . . . » 50

microchirurgia . . . . » 50

Medicina legale e delle assicurazioni (ore 20):

infortunistica . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 314. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

prima clinica ortopedica;

seconda clinica ortopedica;

cattedra e divisione di patologia apparato locomotore;

ospedale militare «Lorenzo Bonomo»: quindici posti letto nel reparto di ortopedia e traumatologia;

ambulatori, laboratori, servizi e sale operatorie elencati nel foglio notizie.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 25 settembre 1991

Il rettore

92A4513

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 16 settembre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 308, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, è soppresso.

Art. 2.

Dopo l'art. 269, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia.

Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia

Art. 270. — È istituita la scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti in ginecologia e ostetricia.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ginecologia e ostetricia.

Art. 271. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici/tredici per ciascun anno di corso, per un totale di cinquanta specializzandi.

Art. 272. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 273. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 274. — La scuola comprende otto aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento;

b) ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici);

c) metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio;

d) ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione;

e) gravidanza e parto a rischio;
f) medicina fetale;
g) ginecologia;
h) ginecologia oncologica.

Art. 275. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento:
genetica medica;
istologia ed embriologia;
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi;
fisiopatologia della riproduzione umana;
ginecologia endocrinologica;
andrologia;
immunologia.

b) Ostetricia (gravidanza, parto e puerperio fisiologici):
ostetricia (fisiologia ostetrica);
endocrinologia ostetrica;
metodologia clinica.

c) Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio:
metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale);
metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale);
citopatologia;
patologia clinica.

d) Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione:
pianificazione familiare;
medicina preventiva;
diagnostica senologica;
psicologia e psicosomatica;
sessuologia;
organizzazione e programmazione sanitaria;
medicina legale e delle assicurazioni.

e) Gravidanza e parto a rischio:
ostetricia;
tecniche operatorie in ostetricia;
anatomia e istologia patologica;
anestesia e rianimazione;
terapia del dolore;
diagnostica ostetrica per immagini.

f) Medicina fetale:
ostetricia fetale (medica e chirurgica);
neonatologia.

g) Ginecologia:
metodologia clinica (diagnostica ginecologica);
anatomia e istologia patologica;
ginecologia;
ginecologia urologica;
diagnostica per immagini;
ginecologia dell'adolescente;
chirurgia addominale;
tecniche operatorie ginecologiche.

h) Ginecologia oncologica:
chemioterapia antiblastica;
radiodiagnostica e radioterapia.

Art. 276. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

I° Anno:

Morfofisiologia dell'apparato genitale e fisiopatologia della fecondazione e dell'annidamento (ore 155):

genetica medica	ore	20
istologia ed embriologia	»	20
anatomia macro e microscopica dell'apparato genitale e anatomia topografica della pelvi	»	20
fisiopatologia della riproduzione umana	»	40
ginecologia endocrinologica	»	30
andrologia	»	15
immunologia	»	10

Gravidanza, parto e puerperio fisiologici (ore 110):

ostetricia (fisiologia ostetrica)	»	60
endocrinologia ostetrica	»	20
metodologia clinica	»	30

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 80):

metodologia clinica (diagnostica ostetrica strumentale)	»	60
citopatologia	»	20

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 55):

medicina preventiva in ginecologia ed ostetricia	»	20
diagnostica senologica	»	15
psicologia e psicosomatica	»	10
sessuologia	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia diagnostica, strumentale e di laboratorio (ore 70):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica strumentale)	ore	30
citopatologia	»	20
patologia clinica	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 200):

tecniche operatorie ostetriche	»	80
anatomia e istologia patologica	»	20
ostetricia	»	100

Ginecologia (ore 130):

metodologia clinica (diagnostica ginecologica)	»	30
anatomia ed istologia patologica	»	20
ginecologia	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

3°. Anno:

Ginecologia preventiva, sociale e della vita di relazione (ore 50):

pianificazione familiare	ore	20
organizzazione e programmazione sanitaria	»	10
medicina legale e delle assicurazioni	»	20

Gravidanza e parto a rischio (ore 120):

anestesia e rianimazione in ostetricia	»	20
tecniche operatorie ostetriche	»	50
ostetricia	»	50

Medicina fetale (ore 100):

ostetricia fetale medica	»	60
neonatologia	»	40

Ginecologia (ore 130):

tecniche operatorie in ginecologia	»	50
ginecologia	»	70
ginecologia dell'adolescente	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Gravidanza e parto a rischio (ore 80):

diagnostica per immagini	ore	20
ostetricia	»	50
terapia del dolore	»	10

Ginecologia (ore 230):

ginecologia urologica	»	30
diagnostica per immagini	»	20
chirurgia addominale	»	20
tecniche operatorie in ginecologia	»	60
ginecologia	»	100

Ginecologia oncologica (ore 80):

ginecologia oncologica	»	40
chemioterapia antiblastica	»	20
radiodiagnostica e radioterapia	»	20

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 277. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti, ambulatori e laboratori della clinica ostetrica e ginecologica dell'Università degli studi di Bari.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola può altresì disporre l'attivazione di un corso di inglese scientifico.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che, consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto verrà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 14 ottobre 1991

Il rettore

92A4510

DECRETO RETTORALE 16 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 10 ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 226, 227 e 228 relativi alla scuola di specializzazione in anatomia patologica sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in anatomia patologica.

Art. 226. — È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha lo scopo di formare professionisti che esercitino la pratica autoptica (riscontri diagnostici e peritali), istopatologica e citopatologica ai fini epidemiologici, diagnostici e prognostici.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 227. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti, determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 228. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 229. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 230. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) metodologie propedeutiche;

c) diagnostica generale;

d) diagnostica speciale;

e) sanità pubblica.

Art. 231. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

genetica medica;

immunologia;

oncologia;

statistica medica ed epidemiologia.

b) Metodologie propedeutiche:

tecnica delle autopsie;

tecniche isto e citologiche;

tecniche isto ed immunochimiche;

tecniche ultrastrutturali;

anatomia patologica sistematica;

anatomia patologica pediatrica;

anatomia patologica gerontologica;

teratologia e patologia delle malformazioni.

c) Diagnostica generale:

diagnostica autoptica;

diagnostica istologica;

diagnostica citologica;

diagnostica e graduazione in oncologia;

diagnostica intraoperatoria estemporanea.

d) Diagnostica speciale:

diagnostica neuro ed endocrina patologica;

istocitodiagnostica in patologia digestiva;

istocitodiagnostica in ematologia;

istocitodiagnostica ginecologica;

diagnostica nefrourologica;

istopatologia dermatologica;

diagnostica di patologia dell'apparato locomotore.

e) Sanità pubblica:

deontologia professionale;

aspetti medico legali e tossicologici;

patologia del lavoro e infortunistica;

patologia iatrogenica e indicazioni preventive.

Art. 232. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 100):

genetica medica	ore	20
immunologia	»	20
oncologia	»	30
statistica medica ed epidemiologia	»	30

Metodologie propedeutiche (ore 200):

tecnica delle autopsie	ore	50
tecniche isto e citologiche	»	40
tecniche isto ed immunochimiche	»	30
tecniche ultrastrutturali	»	30
anatomia patologica sistematica	»	50

Diagnostica generale (ore 100):

diagnostica autoptica	»	30
diagnostica istologica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologie propedeutiche (ore 50):

anatomia patologica pediatrica	ore	20
anatomia patologica gerontologica	»	20
teratologia e patologia delle malformazioni	»	10

Diagnostica generale (ore 250):

diagnostica istologica	»	150
diagnostica citologica	»	100

Diagnostica speciale (ore 100):

diagnostica neuro ed endocrina patologica	»	50
istocitodiagnostica in patologia digestiva	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica generale (ore 150):

diagnostica e graduazione in oncologia	ore	150

Diagnostica speciale (ore 200):

istocitodiagnostica in ematologia	»	100
diagnostica nefrourologica	»	100

Sanità pubblica (ore 50):

deontologia professionale	»	20
aspetti medico legali e tossicologici	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Diagnostica generale (ore 200):

diagnostica intraoperatoria estemporanea	ore	200

Diagnostica speciale (ore 150):

istopatologia dermatologica	»	50
istocitodiagnostica ginecologica	»	50
diagnostica di patologia dell'apparato locomotore	»	50

Sanità pubblica (ore 50):

patologia del lavoro ed infortunistica	»	25
patologia iatrogenica, indicazioni preventive	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 233. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

sale settorie;

laboratori di istologia ed immunoistochimica;

laboratorio di osservazione microscopica;

laboratorio di microscopia elettronica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 16 ottobre 1991

Il rettore

92A4511

DECRETO RETTORALE 17 ottobre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 1;

Atteso che il presente decreto rettorale è uniforme alla tipologia nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 15 dicembre 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli dal 318 al 321, relativi alla scuola di specializzazione in patologia generale, sono soppressi.

Art. 2.

Dopo l'art. 317, e con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la scuola di specializzazione in patologia clinica.

Scuola di specializzazione in patologia clinica

Art. 318. — E istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Bari.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana, nonché, per gli indirizzi di patologia clinica (indirizzo generale e direttivo ed indirizzo immunoematologico), le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e, per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 321, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo; in patologia clinica, indirizzo immunoematologico e in patologia clinica, indirizzo tecnico.

Art. 319. — La scuola ha la durata di cinque anni per il conseguimento di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo e di specialista in patologia clinica, indirizzo immunoematologico, e di quattro anni per il conseguimento del titolo di specialista in patologia clinica, indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni, lo specializzando, all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in quindici, per ciascun anno di corso.

Art. 320. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 321. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai tre indirizzi:

a) patologia clinica - indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;

b) patologia clinica - indirizzo immunoematologico: i laureati in medicina e chirurgia;

c) patologia clinica - indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, in farmacia, in chimica, in chimica e tecnologie farmaceutiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, eccetto che per l'indirizzo tecnico.

Art. 322. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia statistica e statistica medica;

b) metodologia generale di laboratorio;

c) tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

h) biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;

i) citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo immunoematologico:

d) chimica e biochimica clinica;

e) microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;

f) patologia generale e fisiopatologia;

g) immunologia, immunoematologia e immunopatologia;

l) tecnica e diagnostica immunoematologica;

m) organizzazione e metodologia immunotrasfusionale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

n) tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche;

o) tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;

p) tecniche di indagine di fisiopatologia;

q) tecniche immunologiche;

r) tecniche di indagini genetiche e molecolari;

s) tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 323. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia statistica e statistica medica:

statistica medica;

organizzazione generale e gestione del laboratorio di patologia clinica.

b) Metodologia generale di laboratorio:

metodologia dei prelievi (indirizzo generale e direttivo; indirizzo immunoematologico);

standardizzazione e controllo dei metodi;

radioprotezione.

c) Tecnologia generale e strumentale:

tecniche analitiche generali;

metodologia biochimica;

tecniche di microscopia ottica ed elettronica;

tecniche di biologia cellulare ed animale;

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

d) Chimica e biochimica clinica.

chimica biologica;

biochimica sistematica umana;

analisi biochimico-cliniche;

biochimica clinica;

enzimologia.

e) Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:

diagnostica microbiologica e virologica;

diagnostica parassitologica e micologica;

microbiologia e virologia applicata.

f) Patologia generale e fisiopatologia:

patologia generale;

oncologia;

fisiopatologia endocrina;

fisiopatologia generale e speciale;

patologia cellulare e tessutale;

patologia clinica speciale.

g) Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:

immunologia;

immunoematologia;

immunopatologia;

immunogenetica.

h) Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:

patologia molecolare;

patologia genetica;

biochimica patologica;

patologia del metabolismo.

i) Citopatologia e patologia ultrastrutturale:

citochimica e citoenzimologia;

citopatologia e citogenetica;

biologia e patologia delle ultrastrutture.

l) Tecniche e diagnostiche immunoematologiche:

diagnostica ematologica ed immunoematologica.

m) Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale:

fisiopatologia del sangue;

organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale;

informatica applicata al laboratorio immuno-trasfusionale;

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati.

n) Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche:

biochimica applicata;

tecniche chimiche e biochimiche applicate;

tecniche enzimatiche.

o) Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:

microbiologia applicata;

tecnica diagnostica microbiologica e virologica;

tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

p) Tecniche di indagine di fisiopatologia:

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

q) Tecniche immunologiche:

immunologia generale;

tecniche immunologiche e immunoematologiche.

r) Tecniche di indagini genetiche e molecolari:

tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

s) Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:

tecniche di diagnostica citopatologica;

tecniche di analisi morfologica;

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 324. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo, di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza delle diverse aree e dei rispettivi insegnamenti avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):

statistica medica	ore	40
organizzazione e gestione di laboratorio di patologia clinica	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):

tecniche analitiche generali I	»	40
metodologia biochimica I	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):

chimica biologica	»	40
biochimica sistematica umana	»	40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):

patologia generale I	»	80

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 80):

immunologia I	»	80

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):

standardizzazione e controllo dei metodi	ore	30
radioprotezione	»	30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):

tecniche analitiche generali II	»	30
metodologia biochimica II	»	30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche I	»	60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):

diagnostica microbiologica e virologica I	»	60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):

patologia generale II	»	60

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 50):

immunoematologia I	»	50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia molecolare I	»	25
biochimica patologica	»	25

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

citochimica e citoenzimologia	ore	25
citopatologia e citogenetica I	»	25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):

metodologia dei prelievi	»	40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica	»	40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):

analisi biochimico-cliniche II	»	30
biochimica clinica	»	40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):

diagnostica microbiologica e virologica II	»	50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):

fisiopatologia endocrina	»	30
fisiopatologia generale e speciale I	»	60

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia I (ore 30):

immunopatologia I	»	30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):

patologia molecolare II	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):

biologia e patologia delle ultrastrutture	ore	25
citopatologia e citogenetica II	»	25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di biologia cellulare ed animale	»	25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I	»	25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):

analisi biochimico-cliniche III	»	30
enzimologia	»	30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

diagnostica parassitologica e micologica . . . . ore 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):

fisiopatologia generale e speciale II » 70

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 80):

immunologia II . . . . » 30

immunoematologia II . . . . » 20

immunopatologia II . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):

patologia del metabolismo . . . . . . » 25

patologia genetica . . . . » 25

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - Patologia clinica - indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):

analisi biochimico-cliniche IV . . . . » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):

oncologia . . . . » 50

patologia cellulare e tessutale . . . . » 50

patologia clinica speciale . . . . » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - Patologia clinica - indirizzo immunoematologico:

Metodologia generale di laboratorio (ore 50):

metodologia dei prelievi . . . . ore 50

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . » 50

Chimica e biochimica clinica (ore 30):

enzimologia. . . . . » 30

Patologia generale e fisiopatologia (ore 50):

fisiopatologia generale e speciale . . » 50

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 160):

immunologia . . . . ore 60

immunoematologia I . . . . » 50

immunogenetica I . . . . » 50

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 60):

fisiopatologia del sangue I. . . . . . . » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - Patologia clinica - indirizzo immunoematologico:

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 140):

immunoematologia II. . . . . ore 60

immunopatologia . . . . » 40

immunogenetica II . . . . » 40

Tecnica e diagnostica immunoematogica (ore 140):

diagnostica ematologica ed immunoematologica I . . . . » 140

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 120)

fisiopatologia del sangue II . . . . . . » 80

informatica applicata al laboratorio immunotrasfusionale . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - Patologia clinica - indirizzo immunoematologico:

Tecnica e diagnostica immunoematologica (ore 120):

diagnostica ematologica ed immunoematologica II. . . . . ore 120

Organizzazione e metodologia immunotrasfusionale (ore 240):

organizzazione e gestione del servizio immunotrasfusionale . . . . » 120

metodologia, preparazione e trasfusione emoderivati . . . . » 120

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):

microbiologia e virologia applicata . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - Patologia clinica - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . ore 35

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata I .... ore 35

tecniche chimiche e biochimiche applicate .... » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 80):

microbiologia applicata .... » 40

tecnica diagnostica microbiologica e virologica .... » 40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):

istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale .... » 35

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale I .... » 35

Tecniche immunologiche (ore 50):

immunologia generale .... » 25

tecniche immunologiche e immunoematologiche .... » 25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica genetica e citogenetica .... » 60

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - Patologia clinica - indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):

tecniche di biologia cellulare ed animale .... ore 35

sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II .... » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):

biochimica applicata II .... » 35

tecniche enzimatiche .... » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 50):

tecnica diagnostica parassitologica e micologica .... » 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale II .... » 50

Tecniche immunologiche (ore 50):

tecniche immunologiche e immunoematologiche II .... ore 50

Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50):

tecniche di diagnostica di patologia molecolare .... » 50

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):

tecniche di diagnostica citopatologica » 30

tecniche di analisi morfologica ... » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 325. — Durante gli anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori:

biochimica;

biochimica clinica;

biochimica patologica;

microbiologia;

virologia;

parassitologia,

ed inoltre nei laboratori degli altri istituti che contribuiscono al funzionamento della scuola, secondo quanto deliberato dal consiglio della scuola, ai sensi del successivo comma del presente art. 325.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica.

Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 17 ottobre 1991

Il rettore

92A4512

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Bruno Delaude con testamento olografo pubblicato per atto dott. Carlo Trucchi, notaio in Genova, numero di repertorio 502 e consistente nel saldo di un conto corrente bancario pari a L. 14.437.907.

Con decreto ministeriale 1° agosto 1992, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Mari Ida Matrone con testamento olografo pubblicato per atto dott. Raffaele Matrone, notaio in Boscotrecase, numero di repertorio 6088.2856 e consistente nella somma di L. 2.000.000.

92A4520

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Sostituzione del presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lombardia per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.

Con decreto ministeriale 22 settembre 1992 il dott. Cotone Mauro, primo dirigente, in servizio presso la Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, è stato nominato presidente della commissione elettorale circoscrizionale per la regione Lombardia in sostituzione della dott.ssa Corsi Maria Luisa.

92A4524

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Rideterminazione dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio direttivo e della giunta esecutiva dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1992, registro n. 12, foglio n. 362, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del tesoro e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 1991, è stato stabilito che:

1) a decorrere dal 1° giugno 1988, la misura dei compensi spettanti, ove competano, ai componenti del consiglio direttivo e della giunta esecutiva dell'Istituto nazionale di fisica nucleare di Frascati viene così rideterminata:

L. 156.000 quale compenso mensile lordo per i componenti del consiglio direttivo;

L. 234.000 quale compenso mensile lordo per i componenti della giunta esecutiva;

L. 58.000 quale importo lordo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dei predetti organi collegiali statutariamente previsti;

2) a decorrere dal 1° gennaio 1989, in conseguenza della riclassificazione dell'Ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 1990, ai componenti del consiglio direttivo e della giunta esecutiva spettano, ove competano, le seguenti indennità di carica:

L. 195.000 quale compenso mensile lordo per i componenti del consiglio direttivo;

L. 293.000 quale compenso mensile lordo per i componenti della giunta esecutiva;

L. 78.000 quale importo lordo del gettone di presenza.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per la medesima giornata.

92A4522

Rideterminazione dell'indennità di carica spettante ai membri del consiglio di amministrazione e della giunta amministrativa dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1991, registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 1992, registro n. 12, foglio n. 361, sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del tesoro e vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 giugno 1991, è stato stabilito che:

1) a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma spettano, ove competano:

L. 120.000 mensili lorde a titolo di indennità di carica;

L. 45.000 lorde a titolo di gettone di presenza.

A decorrere dall'11 ottobre 1988 le predette misure sono così rideterminate:

L. 156.000 mensili lorde a titolo di indennità di carica;

L. 58.000 lorde a titolo di gettone di presenza;

2) a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai componenti della giunta amministrativa dell'Istituto nazionale di geofisica di Roma spetta, ove competa, una indennità di carica di L. 180.000 mensili lorde, remunerativa anche dell'attività svolta in qualità di membri del consiglio di amministrazione.

Per le riunioni del predetto organo, il gettone di presenza è fissato in L. 45.000 lorde.

A decorrere dall'11 ottobre 1988, le predette misure sono così rideterminate:

L. 234.000 mensili lode, a titolo di indennità di carica;

L. 58.000 lorde, a titolo di gettone di presenza.

Non è consentito il cumulo di più gettoni per la medesima giornata.

92A4523

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione della richiesta avanzata dalla società Sidercalce S.p.a. ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223

Il CIPI, con deliberazione 12 giugno 1992, ha deliberato che per l'impresa Sidercalce S.p.a., con sede e stabilimenti in Campiglia Marittima (Livorno), non è approvato il piano di riorganizzazione.

92A4533

Reiezione della richiesta avanzata dalla società Cosmer S.r.l. ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il CIPI, con deliberazione 12 giugno 1992, ha deliberato che l'impresa Cosmer S r.l., con sede in Napoli ed unità presso l'Ilva di Bagnoli (Napoli), non è riconosciuta, a decorrere dal 1° novembre 1990, in situazione di particolare crisi aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

92A4534

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del liquidatore della «Cooperativa majanese di lavoro - Soc. coop. a r.l.», in Majano

Con deliberazione n. 3800 del 21 luglio 1992, il dott. Luca Perosa con studio in Palmanova, C. da Savorgnan, 1 è stato nominato liquidatore della «Cooperativa majanese di lavoro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Majano, sciolta il 25 agosto 1984 con rogito notaio dott. Giuseppe Ladisa di S. Daniele, in sostituzione del sig. Daniele Toppan.

92A4535

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero delle finanze relativo all'avviso di rettifica al prospetto dei dati di tariffa delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria per i comuni della provincia di Catania. (Avviso di rettifica pubblicato nel fascicolo n. 3 del supplemento straordinario n. 15 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 12 dicembre 1991).

Nell'avviso citato in epigrafe, pubblicato nel fascicolo relativo al supplemento straordinario sopracitato, sono apportate le seguenti rettifiche:

Le tariffe del comune di Maniace alla pag. 4 devono essere sostituite od integrate dalle seguenti:

Comune di MANIACE
Zona censuaria Unica
Zona territoriale F

Categoria	Classe	Tariffa lire
C/2	1	1.200
	2	1.500
	3	1.800
	4	2.200
	5	2.600
	6	3.100
	7	3.700
	8	4.400

92A4536

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 1991 recante: «Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Torgiano"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 28 luglio 1992).

All'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini «Torgiano» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in epigrafe, alla pag. 7, prima colonna, lettera *g)*, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca *bianca* raccomandati o autorizzati ...», si legga: «Possono inoltre concorrere alla produzione di detto vino le uve dei vitigni a bacca *rossa* raccomandati o autorizzati ...».

92A4538

Avviso relativo all'estratto del decreto del Ministro dell'interno concernente: «Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 15 giugno 1992).

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 21, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Con decreto ministeriale *19 maggio* 1992 ...», si legga: «Con decreto ministeriale *17 aprile* 1992 ...».

92A4537

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

CREMONA
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

PAVIA
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

VARESE
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

CORATO (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

TARANTO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

PERUGIA
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle ***serie speciali I, II e III,*** ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200